

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità di gestione del programma medesimo;

Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali;

Visto il decreto n. 57 del 30 aprile 2009, registrato alla ragioneria centrale agricoltura al n. 580 del 3 giugno 2009, di approvazione del contratto individuale di lavoro relativo al conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188, che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l'art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che istituisce l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - ARSEA;

Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell'ARSEA quale organismo pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono svolte dall'AGEA;

Visto il protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008 tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione siciliana per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto n. 9 del 9 gennaio 2009 del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali che approva il protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008 tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione siciliana per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008 di approvazione del "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Preso atto che la misura 214 "Pagamenti agroambientali" sottomisura 214/1: adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili, rientra nel raggruppamento omogeneo di cui al titolo II del regolamento n. 1975/2006, definito "misure a superficie";

Ritenuto di dovere predisporre un documento specifico che definisca obiettivi e tipologia dei beneficiari; condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno; entità e li-

vello del premio; criteri di selezione e priorità; condizioni di ammissibilità; limiti e divieti; localizzazione degli interventi; nonché le procedure amministrative specifiche per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione della misura 214, "Pagamenti agroambientali - sottomisura 214/1: Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili" prevista dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, secondo l'allegato A "Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto - misure a superficie - misura 214 - Pagamenti agroambientali, sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili", che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

*Articolo unico*

Sono approvate le "Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto - misure a superficie - misura 214 - Pagamenti agroambientali - sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili", di cui all'allegato A del presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni specifiche necessarie allo svolgimento dei procedimenti di presentazione, trattamento e gestione delle domande di aiuto e pagamento relative all'attuazione della misura 214 "Pagamenti agroambientali - sottomisura 214/1: Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili" prevista dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

Palermo, 26 ottobre 2009.

BARRESI

*Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 17 novembre 2009, reg. n. 2, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, fg. n. 153.*

**Allegato**

**Programma di sviluppo rurale  
Regione Sicilia 2007/2013, Reg. CE n. 1698/2005**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE  
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO**

Misure a superficie

*Misura 214 - "Pagamenti agroambientali"  
sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola  
e di gestione del territorio sostenibili*

**RIFERIMENTI NORMATIVI E MISURE APPLICABILI**

Con regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l'Unione europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale che prevede all'interno dell'asse 2 un sistema di aiuti per i metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 15 di tale regolamento l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ha predisposto il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008.

Il PSR è consultabile nel sito [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it).

Il PSR prevede la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente regolamentati anche nella misura 214 "Pagamenti agroambientali" e, in particolare, nella sottomisura 214/1 "Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili" che costituisce oggetto del presente bando.

Fonti normative primarie sono i seguenti regolamenti comunitari che riguardano lo sviluppo rurale, oltre allo stesso PSR Sicilia 2007/2013:

- regolamento CE n. 1290/2005;
- regolamento CE n. 1698/2005;
- regolamento CE n. 1320/2006;
- regolamento CE n. 1974/2006;
- regolamento CE n. 1975/2006;
- regolamento CE n. 883/2006;
- regolamento CE n. 885/2006;
- regolamento CE n. 73/2009;
- regolamento CE n. 74/2009;
- regolamento CE n. 473/2009;
- regolamento CE n. 482/2009;
- regolamento CE n. 484/2009;
- regolamento CE n. 639/2009.

Inoltre, costituisce fonte normativa il decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali n. 1205 del 20 marzo 2008 recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito nel reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2008 e il decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 di approvazione del "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" (allegato A) e delle "Griglie di elaborazione relative alle misure 211, 212 e 214" (allegato B) consultabili sul sito al seguente indirizzo: [http://www.psr Sicilia.it/documenti\\_nuovosito.html](http://www.psr Sicilia.it/documenti_nuovosito.html).

#### OBIETTIVI DELLA MISURA

L'insieme delle diverse tipologie di azioni agroambientali oggetto del sostegno nell'ambito della misura potrà determinare effetti positivi su diverse componenti ambientali, contribuendo quindi alla realizzazione degli obiettivi specifici dell'asse 2 del PSR, quali:

- conservazione della biodiversità delle specie e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico;
- tutela e gestione sostenibile del territorio e tutela della risorsa suolo;
- tutela delle risorse idriche;
- aumento della produzione di biomassa diffusione di pratiche e/o attività per la riduzione dei gas serra.

Con le presenti disposizioni attuative vengono definite le modalità di concessione degli aiuti, gli obblighi dei beneficiari e le procedure tecnico-amministrative di competenza degli uffici istruttori relativi alla sottomisura 214/1 "Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili" che si articola nelle seguenti azioni:

1. 214/1A "Metodi di gestione dell'azienda ecosostenibili";
2. 214/1B "Agricoltura e zootecnia biologica";
3. 214/1C "Adozione di avvicendamenti colturali per il miglioramento della struttura del suolo";
4. 214/1D "Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono".

Si precisa che le precedenti disposizioni in materia agroambientale applicative del reg. CEE n. 2078/92 e del reg. CE n. 1257/99 continuano ad avere effetto, esclusivamente per gli impegni precedentemente sottoscritti e non ancora conclusi.

#### 1 - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AZIONI

##### 1.1 - Fascicolo aziendale

Ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del decreto legislativo n. 99/2004 tutte le aziende hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 avente per oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori" ed eventuali modifiche ed integrazione.

La ditta ha l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche aziendali.

##### 1.2 - Beneficiari

Sono ammessi ad usufruire del regime di aiuti gli imprenditori agricoli singoli ed associati iscritti alla C.C.I.A.A. competente per territorio e che alla data d'inizio impegno abbiano già iniziato l'attività agricola.

Ai fini del riconoscimento dell'iscrizione alla camera di commercio, per ottenere gli aiuti di cui alla presente misura, si farà fede alla data di presentazione della domanda di iscrizione alla competente camera di commercio purché sia antecedente alla data d'inizio impegno.

Al fine del riconoscimento dello status di imprenditore agricolo dovrà essere assicurato il rispetto di quanto indicato agli artt. 2083 e 2135 C.C., in particolare dovrà essere garantito lo svolgimento di un'attività volta alla coltivazione del fondo e/o all'allevamento del bestiame, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia fiscale e di previdenza.

Possono accedere agli aiuti anche le forme associate di imprenditori agricoli, quali le cooperative agricole, le società agricole di persone e di capitali, purché finalizzate alla conduzione e gestione di aziende agricole, costituite in conformità alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei casi di proprietà indivisa dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione dell'impresa agricola da parte del richiedente per tutto il periodo d'impegno e dimostrata con apposita dichiarazione l'autorizzazione del comproprietario a condurre l'azienda e/o del fondo oggetto di aiuto.

Agli imprenditori agricoli singoli potrà essere riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo professionale ex IATP nel rispetto della normativa vigente; nel caso di forme associate le stesse saranno considerate IAP nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini di assicurare il rispetto delle pari opportunità nelle forme associate, si applicano le seguenti modalità:

- nel caso di società agricole di persone qualora almeno un socio sia imprenditrice agricola. Per le società in accomandita la qualifica di imprenditrice si riferisce ai soci accomandatari;
- nel caso di società agricole di capitali o cooperative almeno un amministratore sia imprenditrice agricola, che nel caso delle cooperative deve essere anche socia.

##### 1.3 - Condizioni di ammissibilità

I beneficiari dovranno dimostrare, per l'intera durata dell'impegno assunto, di disporre dell'azienda reale per la quale intendono richiedere l'aiuto in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di contratto registrato di affitto o di comodato d'uso o di altra forma prevista dal codice civile; in ogni caso sono escluse le superficie condotte con contratti o dichiarazioni unilaterali del conduttore.

I contratti, nei quali dovrà essere indicata la data di scadenza, dovranno inoltre prevedere l'autorizzazione da parte del proprietario ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni volti al miglioramento effettivo della azienda anche attraverso l'adozione di metodi di coltivazione diversi da quelli tradizionali, tale condizione potrà essere dimostrata per i contratti già stipulati con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre in caso di titolarità attraverso comodato d'uso gratuito nel contratto dovrà essere prevista la clausola di irrevocabilità dello stesso per la durata dell'impegno, in deroga all'art. 1809, comma 2 e 1810 del codice civile, o in deroga il contratto dovrà contenere l'obbligo del comodante di continuare l'impegno assunto dal comodatario in caso di recesso dello stesso.

Il beneficiario si impegna a rispettare sull'intera azienda i requisiti obbligatori relativi al rispetto della condizionalità, previsti dal regolamento CE n. 1782/2003, secondo le modalità applicative stabilite dalle seguenti disposizioni normative di riferimento:

- a livello nazionale dal decreto ministeriale 21 novembre 2008;
- a livello regionale dal decreto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste decreto n. 2945 del 22 novembre 2008 che approva i "Criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento CE n. 1782/2003" (CGO) e le "Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali" (BCAA) e successive modifiche e integrazioni.

Entrambi gli allegati del decreto n. 2945/2008 riportano, per ogni singolo atto/norma di condizionalità, la normativa di recepimento nazionale e/o regionale, l'ambito di applicazione, gli impegni applicabili a livelli dell'azienda agricola e le possibili deroghe.

Si riporta di seguito uno schema dei requisiti di condizionalità:

Tabella 1 - Condizionalità: criteri di gestione obbligatori

Campo di condizionalità	Atto o norma
Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atto A1 - Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, artt. 3, 4 (par. 1, 2, 4), 5, 7, 8.</li> <li>- Atto A2 - Direttiva n. 80/68/CEE del Consiglio, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, artt. 4 e 5.</li> <li>- Atto A3 - Direttiva n. 86/278/CEE del Consiglio, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, art. 3, paragrafi 1 e 2.</li> <li>- Atto A4 - Direttiva n. 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, artt. 4 e 5.</li> <li>- Atto A5 - Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, artt. 6, 13, 15, e 22, lett. B).</li> </ul>
Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atto A6 - Direttiva n. 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, modificata dal regolamento CE n. 21/2004 relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali, artt. 3, 4 e 5.</li> <li>- Atto A7 - Regolamento CE n. 2629/1997 della Commissione (abrogato dal regolamento CE n. 911/2004), che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 820/97 (abrogato dal regolamento CE n. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, artt. 6 e 8.</li> <li>- Atto A8 - Regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento CE n. 820/1997, artt. 4 e 7.</li> <li>- Atto A8 bis - Regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento CE n. 1782/2003 e le direttive nn. 92/102/CEE e 64/432/CEE (<i>Gazzetta Ufficiale</i> della Comunità europea L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8), artt. 3, 4 e 5.</li> <li>- Atto B9 - Direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio, concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 3.</li> <li>- Atto B10 - Direttiva n. 96/22/CE del Consiglio e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive nn. 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, 4, 5 (+5.a) e 7.</li> <li>- Atto B11 - Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, artt. 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20.</li> <li>- Atto B12 - Regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15.</li> <li>- Atto B13 - Direttiva n. 85/511/CEE del Consiglio, concernente misure comunitarie di lotta contro l'afra epizootica, abrogata dalla direttiva n. 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afra epizootica, art. 3.</li> <li>- Atto B14 - Direttiva n. 92/119/CEE del Consiglio, concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini, art. 3.</li> <li>- Atto B15 - Direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, art. 3.</li> </ul>
Igiene e benessere degli animali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atto C16 - Direttiva n. 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4.</li> <li>- Atto C17 - Direttiva n. 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, art. 3 e art. 4, paragrafo 1.</li> <li>- Atto C18 - Direttiva n. 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, articolo 4.</li> </ul>
Buone condizioni agronomiche e ambientali	<p><i>Obiettivo 1</i> - Erosione del suolo: proteggere il suolo mediante misure idonee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Norma 1.1 - Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio.</li> </ul> <p><i>Obiettivo 2</i> - Sostanza organica del suolo: mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Norma 2.1 - Gestione delle stoppie e dei residui colturali.</li> <li>- Norma 2.2 - Avvicendamento delle colture.</li> </ul> <p><i>Obiettivo 3</i> - Struttura del suolo: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Norma 3.1 - Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine.</li> </ul> <p><i>Obiettivo 4</i> - Livello minimo di mantenimento: assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Norma 4.1 - Protezione del pascolo permanente.</li> <li>- Norma 4.2 - Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.</li> <li>- Norma 4.3 - Manutenzione delle piante di olivo e dei vigneti in buone condizioni vegetative.</li> <li>- Norma 4.4 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.</li> </ul> <p>Sub-allegato 2/a del decreto n. 2945/2008 recante prescrizioni attuative di tutela del paesaggio regionale nelle aree soggette a vincolo paesistico.</p>

Il dettaglio delle norme sulla condizionalità sono visionabili sul sito:

<http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/sottositi/pac/normativa%20regionale/condizionalitaregionalepaccorr.htm>.

In aggiunta ai criteri di condizionalità i beneficiari dei pagamenti agroambientali sono tenuti al rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari:

#### *Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti*

Le disposizioni comunitarie, con la normativa nazionale sui fertilizzanti è stata revisionata mediante il decreto legislativo n. 217 del 29 aprile 2006 "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti".

Tale decreto disciplina:

a) i prodotti immessi sul mercato come concime CE, definiti nel regolamento CE n. 2003/2003;

b) i concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti immessi sul mercato e descritti negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 13 dello stesso decreto.

Il decreto stabilisce, inoltre, la definizione di fertilizzante e le norme di immissione in commercio fissando apposite sanzioni in caso di violazioni.

Con riferimento alla fertilizzazione organica e, quindi, anche all'utilizzazione in agricoltura degli effluenti di allevamento il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato il decreto ministeriale 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento".

Con decreto interdepartimentale n. 61 del 17 gennaio 2007 (1) è stata approvata la "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari" e la "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c) del decreto 3 aprile 2006, n.152, e da piccole aziende agroalimentari" consultabile nel sito web alla pagina:

[http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/sottositi/carta%20nitrati/ddg\\_61\\_07.pdf](http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/sottositi/carta%20nitrati/ddg_61_07.pdf).

Le relative specifiche tecniche e gli obblighi derivanti sono descritti nell'Allegato 1 del PSR.

Il codice di buona pratica agricola, approvato con il decreto ministeriale 19 aprile 1999, è stato adottato in attuazione dell'art. 4 della direttiva del Consiglio n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 e reca i criteri e le indicazioni per una corretta pratica agricola.

#### *Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari*

L'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari è regolata dalla direttiva n. 91/414/CEE. L'Italia si è uniformata a tale direttiva con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ed alla sua applicazione con il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290. In base a questo quadro normativo tutte le nuove sostanze attive ed i relativi formulati in commercio sono soggetti a registrazione secondo le procedure europee.

L'Assessorato regionale della sanità con decreto del 29 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 38 del 29 agosto 2003, ha definito, in ambito regionale, le norme procedurali e direttive in materia di prodotti fitosanitari di attuazione del D.P.R. n. 290/2001.

In particolare, è utile specificare quanto segue:

— riguardo all'obbligo della compilazione del registro dei trattamenti:

— il registro va compilato in ogni sua parte entro trenta giorni dall'avvenuto trattamento;

— le schede che compongono il registro devono essere conservate almeno per l'anno successivo a quello a cui si riferiscono gli interventi;

— per i prodotti molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) insieme al registro si devono conservare anche le fatture comprovanti l'acquisto (in originale o copia) ed i relativi moduli rilasciati per i prodotti di questa categoria;

— l'acquisto e l'impiego di prodotti fitosanitari T+, T e Xn è subordinato al possesso del "patentino" da parte del titolare e/o di altre persone, qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non

coincida con il titolare dell'azienda ma che hanno rapporti codificati con la stessa (es. dipendenti, contoterzisti, ecc.).

— l'autorizzazione all'acquisto (patentino) per l'uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati come T+, T e Xn, viene rilasciata, dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura (IPA) competente per territorio, alle persone che abbiano ottenuto una valutazione positiva in uno specifico colloquio successivo ad un corso per il rilascio del patentino della durata minima complessiva di 20 ore.

— riguardo al magazzinaggio in condizioni di sicurezza: la conservazione dei contenitori di prodotti fitosanitari deve seguire le seguenti norme:

— disporre di un apposito locale, possibilmente distante da abitazioni, stalle, ecc. da destinare a magazzino dei prodotti fitosanitari. La porta di accesso deve essere sempre chiusa a chiave (in modo tale da evitare contatti accidentali con estranei, bambini, animali) e su questa deve essere chiaramente segnalata la presenza di sostanze pericolose (es. la scritta "veleno" e l'immagine di un teschio);

— qualora non sia possibile disporre di un locale completamente adibito alla conservazione dei prodotti fitosanitari (ad es. per aziende di piccole dimensioni), questi si possono conservare nei due seguenti modi:

a) entro un apposito recinto, munito di porta e serratura, all'interno del magazzino ove però non possono essere conservati alimenti, bevande, mangimi, ecc.;

b) dentro un armadio in metallo chiuso a chiave (perché facilmente pulibile e non assorbe eventuali gocciolamenti dalle confezioni) dotato di idonee feritoie.

Sulla porta del recinto o dell'armadio dovrà essere segnalato chiaramente la presenza di sostanze pericolose;

— riguardo alla verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione: è obbligatoria la verifica funzionale, almeno quinquennale, attestata da un tecnico o da una officina meccanica entrambi autorizzati dalla Regione siciliana;

— riguardo all'uso dei fitofarmaci: con riferimento alle disposizioni sull'uso di fitofarmaci nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili si segnala che la Regione, in attuazione dell'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale n. 14/2000, ha approvato il piano regionale di monitoraggio, con il quale è stata avviata un'attività conoscitiva specifica per l'individuazione di zone potenzialmente vulnerabili da fitofarmaci e per le quali, se necessario, sarà adottata specifica normativa e relativi programmi d'azione per il contenimento e regolamentazione degli apporti ai suoli di composti chimici. Al momento non esistono disposizioni regionali specifiche in materia.

#### *Requisiti per le aziende zootecniche*

Le aziende zootecniche per accedere alla misura dovranno sottoporre il bestiame allevato alla profilassi di Stato; non potranno accedere ai benefici della presente misura gli allevatori che, ove necessario, non sottoporranno i propri animali alle operazioni di risanamento e di eradicazione nei confronti della tubercolosi, leucosi e brucellosi.

Nel caso in cui le aziende che non possiedono il requisito di "allevamento ufficialmente indenne" dovranno, nei tempi previsti dalla normativa sanitaria vigente, adeguarsi al fine di conseguire tale status.

Si precisa che la sottoscrizione della richiesta di aiuto comporta l'obbligo del rispetto di quanto previsto dalle azioni prescelte. A riguardo, gli interessati sono tenuti a conoscere il contenuto del Programma di sviluppo rurale - PSR Sicilia 2007/2013, con particolare riferimento alle prescrizioni generali dell'intera misura 214, all'azione prescelta, nonché al regime, alle disposizioni di controllo e al regime sanzionatorio.

#### **1.4 - Localizzazione**

La sottomisura 214/1 si applica nell'intero territorio regionale, sostenendo prevalentemente la sua applicazione nei territori a maggiore sensibilità ambientale quali le aree ricadenti nella Rete natura 2000 e le aree designate vulnerabili ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE.

Per le azioni 214/1A "Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili", 214/1B "Agricoltura e zootecnia biologica" sono state individuate delle specifiche priorità territoriali, in relazione agli obiettivi ambientali.

L'azione 214/1C "Adozione di avvicendamenti colturali per il miglioramento della struttura del suolo" invece, trova applicazione

(1) Decreto delle seguenti Amministrazioni regionali: Assessorato del territorio e dell'ambiente, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, Assessorato della sanità, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

esclusivamente nelle aree a rischio desertificazione (decreto n. 908/2003) ed a rischio erosione (carta progetto europeo Pesera).

#### 1.5 - Durata degli impegni

La durata degli impegni è di cinque anni per tutte le azioni della sottomisura 214/1 a decorrere dalla data di presentazione della domanda informatica così come previsto dal bando.

#### 1.6 - Criteri di selezione e di accesso

La selezione dei beneficiari sarà effettuata secondo criteri oggettivi che caratterizzano l'azienda agricola e il titolare dell'impresa agricola con l'attribuzione di specifici punteggi, nel rispetto delle priorità previste dalle singole azioni.

Le priorità territoriali sono classificate in livelli ed assegnate alle superfici agricole che ricadono in aree preferenziali. La priorità sarà esclusivamente attribuita nel caso in cui il almeno il 50% della superficie aziendale impegnata ricade nell'area preferenziale interessata.

All'interno delle priorità territoriali sono previsti criteri di selezione legati alle sensibilità ambientali dell'area tenendo conto an-

che della contemporanea coesistenza di diverse sensibilità su una medesima area.

Le priorità tecniche vengono individuate tenendo conto delle esigenze di attuare interventi specifici per il perseguimento di specifici obiettivi di tutela ambientale e delle caratteristiche aziendali.

Al fine del riconoscimento del punteggio attribuito per ciascuna priorità secondo i criteri individuati per azione gli stessi devono sussistere al momento della data di presentazione dell'istanza all'Amministrazione.

A parità di punteggio all'interno di un medesimo livello di priorità territoriale saranno tenute in considerazione le caratteristiche soggettive del richiedente. Il pagamento degli aiuti è subordinato all'effettiva disponibilità finanziaria destinata alla misura nel programma.

In particolare, la selezione delle domande per ciascuna azione della sottomisura avverrà nel rispetto delle priorità territoriali previste nel PSR Sicilia 2007/2013 e secondo i seguenti criteri, definiti dall'Amministrazione dopo avere consultato il 4 aprile 2008, ai sensi dell'art. 78 del regolamento CE n. 1698/2005, il comitato di sorveglianza.

### 214/1A - Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

#### 1) Criteri territoriali

Livello e descrizione criterio	Priorità livello	Punteggio	
		unitario	max
Zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci	1	15	30
Zona vulnerabile ai nitrati (ZVN)	1	15	
Area sensibile conforme alla direttiva CE n. 2000/60	1	15	
Zone di protezione speciale (ZPS)	2	10	20
Siti di importanza comunitaria (SIC)	2	10	
Riserve naturali regionali	2	10	
Parchi naturali regionali	2	10	
Interi bacini imbriferi dove ricadono le aree ZVN e rischio fitofarmaci	3	10	10
Aree limitrofe corpi idrici	4	10	10

#### 2) Caratteristiche dell'azienda

Descrizione criterio	Punteggio	
	unitario	max
Ordinamento colturale: superficie orticola e/o arborea > 50% SAU	20	30
Azienda che pratica sistemi irrigui ad aspersione	5	
Azienda che pratica sistemi irrigui a micro portata	10	

### Azione 214/1B - Agricoltura e zootecnia biologica

#### 1) Territoriali

Livelli e descrizione criterio	Priorità livello	Punteggio	
		unitario	max
Zone di protezione speciale (ZPS)	1	15	45
Siti di importanza comunitaria (SIC)	1	15	
Riserve naturali regionali	1	15	
Parchi naturali regionali	1	15	
Zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci	2	5	10
Zona vulnerabile ai nitrati (ZVN)	2	5	
Interi bacini imbriferi dove ricadono le aree ZVN e rischio fitofarmaci	3	5	5

2) *Caratteristiche dell'azienda*

Descrizione criterio	Punteggio	
	unitario	max
Ordinamento colturale: superficie orticola ed arborea > 50% SAU	12	40
Azienda di prima introduzione al regime biologico (entro il terzo anno dalla notifica)	8	
Azienda assoggettata al regime biologico da più di 3 anni	5	
Azienda con allevamento zootecnico con dotazione di bestiame equivalente a 20 UBA	12	
Azienda che pratica sistemi irrigui ad aspersione	4	
Azienda che pratica sistemi irrigui a micro portata	8	

Azione 214/1C - **Adozione di avvicendamenti colturali per il miglioramento della struttura del suolo**1) *Territoriali*

Descrizione criterio	Punteggio	
	unitario	max
Zone a rischio di desertificazione:		100
— elevato	50	
— medio-alto	40	
— medio-basso	30	
Zone ricadenti nelle aree a rischio di erosione - Pesera	30	
Aree svantaggiate di montagna	20	
Altre aree svantaggiate	20	

Azione 214/1D - **Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono**1) *Territoriali*

Descrizione criterio	Punteggio	
	unitario	max
Zone di protezione speciale (ZPS)	15	45
Siti di importanza comunitaria (SIC)	15	
Riserve naturali regionali	15	
Parchi naturali regionali	15	
Aree svantaggiate di montagna (par. 3, art. 3 della direttiva n. 268/75)	10	15
Aree svantaggiate specifiche (par. 5, art. 3 della direttiva n. 268/75)	15	
Altre aree svantaggiate (par. 4, art. 3 della direttiva n. 268/75)	10	

2) *Caratteristiche dell'azienda*

Descrizione criterio	Punteggio	
	unitario	max
Aziende agrituristiche e/o di turismo rurale	5	10
Aziende-fattorie didattiche	5	
Azienda che pratica attività ricreative	5	
Allevamento di razze a maggiore rischio di estinzione:		55
— asino pantesco e/o purosangue orientale	18	
— capra girgentana	19	
— suino nero siciliano	18	

Per l'attribuzione del punteggio per il criterio territoriale si terrà conto della maggiore percentuale di superficie impegnata ricadente nell'area interessata. In caso di aziende con superfici irrigue il punteggio dovrà essere attribuito tenendo conto del metodo adottato sulla maggiore superficie irrigata rispetto al totale della superficie irrigata nell'azienda.

Per l'attribuzione del punteggio per il criterio relativo alle aziende agrituristiche e/o turismo rurale, fattorie didattiche, e attività ricreative si fa riferimento alla legge regionale n. 25/94 nonché alla misura 4.15 azione a, b e d.

A parità di punteggio sarà data priorità, in ordine:

1) alle imprenditrici agricole professionali e imprenditrici agricole che impiegano almeno il 50% del proprio tempo lavorativo alle attività agricole e che ricavano dalle stesse almeno il 50% del proprio reddito da lavoro (IAP e coltivatore diretto);

2) agli imprenditori agricoli professionali e imprenditori agricoli che impiegano almeno il 50% del proprio tempo lavorativo alle attività agricole e che ricavano dalle stesse almeno il 50% del proprio reddito da lavoro (IAP e coltivatore diretto);

3) altre imprenditrici agricole diverse dal punto 1;

4) altri imprenditori diversi dal punto 2.

Come prescritto dal programma, le azioni 214/1A e 214/1B devono essere applicate sull'intera superficie aziendale utilizzabile al momento della presentazione della domanda; le uniche deroghe ammissibili a tale obbligo sono quelle previste dalle singole azioni.

Le superfici aziendali per le quali è già programmata ed autorizzata la realizzazione di laghetti collinari, fabbricati rurali, stradelle poderali o di altri interventi strutturali non produttivi sono soggette agli impegni agroambientali sottoscritti senza la percezione di alcun aiuto.

Nel caso di realizzazione di nuovi laghetti collinari, di fabbricati rurali, stradelle poderali o di altri interventi strutturali non produttivi, non autorizzati precedentemente all'assoggettamento dell'intera azienda, si applicherà quanto previsto dal regime sanzionatorio.

Le azioni che comportano l'adozione o il mantenimento di specifiche tecniche di produzione vegetale sono attivabili solo su terreni agricoli coltivati, sia in pieno campo che in ambiente protetto.

### 1.7 - Cumulabilità dei premi

I premi previsti dalle azioni 214/1A, 214/1B, 214/1C, non sono cumulabili tra loro sulla medesima superficie e/o UBA a premio, ciascuno di essi, invece, è cumulabile ad eccezione che con l'azione 214/1D.

Per quanto riguarda la cumulabilità dei premi con gli aiuti concessi ai sensi dell'art. 68 del reg. CE n. 73/2009 (ex art. 69 del reg. CE n. 1782/2003) sarà definita a seguito dell'approvazione delle

modifiche del PSR - Sicilia 2007/2013 in corso di verifica dai servizi della Commissione europea e ne sarà data opportuna diffusione entro i termini utili per la presentazione della domanda unica.

Il rispetto delle condizioni previste riferite all'art. 68 del reg. CE n. 73/2009 verrà verificato attraverso l'esecuzione di controlli incrociati effettuati dall'organismo pagatore.

### 1.8 - Adeguamento e trasformazione impegni agroambientali

Alla luce del regolamento CE n. 1974/2006, art. 27 è consentito l'adeguamento degli impegni agroambientali in corso di esecuzione. Pertanto, è possibile trasformare l'azione prescelta nel corso del periodo di impegno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale, a condizione che la nuova azione realizzi un vantaggio certo dal punto di vista ambientale e un rafforzamento significativo dell'impegno esistente secondo le seguenti casistiche di seguito viene riportata la tabella relativa agli adeguamenti ammissibili:

da azione 214/1A	ad azione 214/1B
da azione 214/1B	ad azione 214/1B + 214/1D
da azione 214/1C	ad azione 214/1A o 214/1B
da azione 214/1D	ad azione 214/1B + 214/1D

Ai sensi del sopracitato articolo può essere autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno d'imboschimento di terreni agricoli ai sensi dell'art. 43 del reg. CE n. 1698/2005 alla condizione che la trasformazione comporti indubbi vantaggi per l'ambiente e che l'impegno esistente risulti sostanzialmente rafforzato. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

Inoltre, ai sensi del regolamento CE n. 1974/2006, art. 45 se il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, è ammissibile l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione solo a seguito di bandi.

In attuazione al regolamento CE n. 1320/2006 è possibile trasformare un impegno agroambientale assunto in forza del regolamento CE n. 1257/99 in un nuovo impegno previsto dal Programma di sviluppo rurale 2007/2013. La possibilità di trasformare gli impegni sottoscritti ai sensi del regolamento CE n. 1257/99, comprese eventuali superfici aggiuntive, è consentita qualora sia esplicitamente indicata nei bandi ed in ogni caso entro la data di scadenza della presentazione della domanda di pagamento dell'ultimo anno d'impegno.

Di seguito viene riportata la tabella relativa alle trasformazioni ammissibili:

Piano di sviluppo rurale 2000-2006 azione/intervento	Programma di sviluppo rurale 2007-2013 azione adottabile corrispondente
F1a "Metodi di produzione integrata" F1b "Agricoltura e zootecnia biologica" F2 intervento C "Impiego di metodi di produzione dei seminativi compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio"	214/1A "Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili" o 214/1B "Agricoltura e zootecnia biologica" o 214/1C "Adozione di avvicendamenti colturali per il miglioramento della struttura del suolo"
F3 intervento "Salvaguardia del paesaggio"	214/1A "Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili" o 214/1B "Agricoltura e zootecnia biologica"
F4b "Allevamento di specie animali autoctone a rischio di estinzione o di abbandono"	A scelta una delle possibilità precedenti associata all'azione: 214/1D "Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono"

La possibilità di trasformare gli impegni sottoscritti ai sensi del regolamento CE n. 1257/99, comprese eventuali superfici aggiuntive, è consentita qualora sia esplicitamente indicata nei bandi.

In caso di trasformazione di impegno dall'azione F2c ex PSR 2000/2006 Regione Sicilia ad una delle misure 214/1A, 214/1B e 214/1C le fasce tampone già realizzate dovranno essere obbligatoriamente mantenute. In tutti i casi l'azienda dovrà rispettare gli adempimenti relativi alla costituzione di nuove fasce nel rispetto degli obblighi previsti nelle azioni.

### 1.9 - Cambiamenti nella legislazione comunitaria

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbli-

gatorie stabilite in applicazione degli artt. 4 e 5 del regolamento CE n. 1782/2003 e degli allegati III e IV, e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agroambientali esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti.

Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

### 1.10 - Costituzione di fasce tampone

Al fine di contrastare l'inquinamento delle acque e di consentire la costituzione di specifiche nicchie ecologiche per la sosta, la

riproduzione e il rifugio della fauna e dell'avifauna stanziale e migratoria, le aziende agricole beneficiarie delle azioni 214/1A, 214/1B ed 214/C, ricadenti nelle aree ad elevata vulnerabilità ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE (direttiva nitrati) e nelle superfici agricole site nelle aree sensibili individuate dal Piano regionale delle acque ai sensi della direttiva n. 2000/60/CE, dovranno obbligatoriamente prevedere l'impianto di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, che attraversano o che costituiscono confine con la superficie aziendale.

Le fasce andranno costituite entro il secondo anno d'impegno adottando sistemi e tecniche di impianto idonei e con opportuni accorgimenti per favorirne ed agevolare l'attecchimento e la buona riuscita dell'impianto nel rispetto delle aree naturali, naturalizzate ed arborate, già esistenti, lungo i corsi d'acqua e i corpi idrici come definiti dall'allegato 2 del decreto n. 61 del 17 gennaio 2007 e riconosciuti ufficialmente dal Genio civile.

Le fasce tampone svolgono una funzione ambientale e non produttiva. Il rapporto tra le specie arboree ed arbustive presenti dovrà assicurare un'incidenza non superiore al 30% di specie arboree con una densità minima di n. 10 piante per mq. 100. Tali fasce dovranno essere costituite da essenze vegetali, arbustive ed arboree variamente consociate, di cui all'allegato A "Elenco delle specie autoctone della Sicilia", avere una larghezza almeno di 10 metri fino ad un massimo di 50 metri, interessare per una lunghezza pari all'intera sponda del corso d'acqua, con l'esclusione delle eventuali porzioni di superficie già interessate da aree naturali, naturalizzate o impianti arborei e/o arbustivi che non fanno parte della fascia da costituire. Nei casi in cui le aziende ricadono in territori vincolati le fasce tampone potranno essere realizzate secondo le modalità previste dall'ente gestore dell'area vincolata.

Per la costituzione di tali fasce le aziende, ricadenti nelle aree ad elevata vulnerabilità ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE (direttiva nitrati) e nelle superfici agricole site nelle aree sensibili individuate dal Piano regionale delle acque ai sensi della direttiva n. 2000/60/CE, hanno diritto ai contributi previsti dalla misura 216, azione A.

Al di fuori delle suddette aree la costituzione delle fasce lungo i corsi d'acqua dichiarati significativi dal suddetto piano regionale delle acque è facoltativa, ed in ogni caso limitata alle aree di pertinenza della superficie aziendale, purché si rispettino le medesime modalità.

Per le aziende che ricadono al di fuori delle predette aree l'eventuale riconoscimento delle spese di costituzione delle fasce tampone è legata alle disponibilità finanziarie esistenti nella misura 216 azione A

#### 1.11 - Piano aziendale e registri aziendali

Il piano aziendale è costituito dai seguenti documenti:

##### 1. relazione tecnica riportante:

a) le attuali caratteristiche dell'agro-ecosistema, la descrizione analitica dell'intera azienda e di tutti gli interventi da eseguire per il rispetto delle prescrizioni, i benefici derivanti dagli interventi programmati, il piano di rotazione colturale quinquennale con individuazione dell'importo presumibile del premio per ciascun anno, descrizione delle fasce tampone da realizzare, eventuali superfici già esistenti lungo i corsi d'acqua di aree naturali, naturalizzate o impianti arborei e/o arbustivi che non fanno parte della fascia da costituire, nonché il carico del bestiame presente in azienda;

b) piano di gestione del suolo analizzato sotto l'aspetto ambientale e tecnico-agronomico, in rapporto alle azioni attivate; in particolare per i terreni seminativi individuazione delle pendenze e relativo piano di gestione del suolo con riferimento le specifiche tecniche da adottare in relazione alle tipologie di pendenza riscontrate negli appezzamenti ed a quanto indicato dalla azione prescelta;

c) piano di gestione delle acque analizzato sotto l'aspetto ambientale e tecnico agronomico, in rapporto alle azioni attivate per le superfici irrigate dovrà essere indicata oltre che la superficie interessata, il metodo di irrigazione adottato. Nel caso di presenza in azienda di superfici irrigate con metodi diversi dovrà essere riportata la percentuale di incidenza di ciascuno dei sistemi sulla superficie interessata;

2) idonea planimetria della azienda riferita allo stato attuale dei luoghi con indicate delle colture presenti, le specie e/o le varietà principali, ed in particolare per i seminativi suddivisione degli appezzamenti per classi di pendenza al fine di differenziare le tipologie di lavorazione da adottare, l'incidenza delle tare, dei pascoli, degli incolti e dei fabbricati rurali, la presenza di corpi idrici, la localizzazione e l'estensione delle superfici oggetto d'impegno, la

localizzazione delle singole superfici rispetto alle priorità territoriali dell'azione, con individuazione delle aree naturali, naturalizzate e arborate già presenti lungo i corsi d'acqua e i corpi idrici come definiti dall'allegato 2 del decreto n. 61 del 17 gennaio 2007, e ubicazione delle fasce tampone da realizzare.

La relazione tecnica del piano aziendale dovrà essere firmata da un tecnico agricolo abilitato e sottoscritta dal titolare della ditta richiedente; in deroga la predetta relazione potrà essere sottoscritta unicamente dal titolare se lo stesso è in possesso di specifica professionalità (agrotecnico, perito agrario, agronomo o veterinario in caso di azienda zootecnica).

La relazione tecnica del piano aziendale dovrà riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato o in deroga dal beneficiario in possesso di specifica professionalità:

"Il sottoscritto nato a il ....., nella qualità di consulente tecnico, o in caso di deroga, del titolare della azienda in possesso di titolo di studio (specificare), dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. ...., che i dati riportati nella relazione aziendale sono veri e reali e corrispondono ai dati contenuti del piano colturale del fascicolo aziendale.

Data Firma ....."

Al fine di consentire la verifica del rispetto degli impegni sottoscritti con l'adesione all'azione i beneficiari sono tenuti a compilare appositi registri aziendali, riferiti all'intera superficie e a tutte le colture presenti, che dovranno contenere le informazioni riportate a titolo esemplificativo nel fac-simile allegato B.

Si evidenzia che il piano aziendale (relazione tecnica e planimetria) dovranno essere disponibili in azienda e visionabili al momento del controllo in loco.

L'aggiornamento del registro dovrà essere eseguito entro 72 ore da qualsiasi operazione oggetto di registrazione. Al registro dovrà essere allegato il piano di concimazione vistato secondo le procedure previste dalle linee guida per il campionamento dei suoli e per l'elaborazione del piano di concimazione aziendale, come prescritto dalle relative azioni.

I registri correttamente compilati in ogni sua parte con gli allegati su indicati dovranno essere visionabili e disponibili al momento del controllo in loco. Si precisa che in caso di tenuta dei registri aziendali su supporto informatico dovrà essere esibita copia di stampa del registro, sottoscritta dal tecnico compilatore e dal beneficiario, riportante apposita dichiarazione sulla corrispondenza e conformità dei contenuti a quanto riportato nell'archivio informatico consultabile presso la sede di riferimento, indicando indirizzo e nominativo di chi lo detiene.

In particolare nell'azione 214/B per la tenuta dei registri aziendali devono essere conformi alle disposizioni comunitarie, nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica.

#### 2 - CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITA' DELLE SINGOLE AZIONI

##### 2.1 - Azione 214/1A - Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

###### 2.1.1 - Beneficiari: soggetti indicati al punto 1.2.

###### 2.1.2 - Localizzazione

L'azione si applica su tutto il territorio regionale.

Ai fini dell'accesso al finanziamento sarà attribuita priorità territoriale in ordine di precedenza alle aziende ubicate nelle seguenti aree:

1)	a) aree individuate dalla Regione siciliana ai sensi della direttiva n. 676/91 con decreto n. 121 del 24 febbraio 2005 come zone vulnerabili ai nitrati (ZVN); b) aree individuate dal decreto n. 357 del 3 maggio 2007 come zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci; c) aree sensibili individuate dal Piano regionale di tutela delle acque, redatto ai sensi della direttiva europea n. 60/2000 CE, le quali in specifico sono il Golfo di Castellammare (ordinanza del vice commissario n. 65/TCI del 16 settembre 2003) e il Biviere di Gela (ordinanza n. 959 del 23 ottobre 2006);
2)	a) zone Natura 2000 (SIC e ZPS), individuate ai sensi delle direttive n. 79/409 CEE e n. 92/43/CEE; b) zone di alto valore naturale inserite nel sistema regionale delle aree naturali protette;

3)	a) interi bacini imbriferi dove ricadono le aree vulnerabili dai nitrati; b) interi bacini imbriferi dove ricadono le zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci;
4)	a) aree limitrofe ai corpi idrici come individuate dall'art. 142, comma 1, lett. b) e lett. c) del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Tutte le suddette aree sono visionabili sul sito al seguente indirizzo:

<http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/cartanitratihome.htm>.

### 2.1.3 - Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

La superficie minima aziendale utilizzata ammessa a premio è di 2 ha di cui almeno ha 0.50.00 accorpati. Il requisito di accorpamento si considera soddisfatto anche in presenza di viabilità, purché attraversabile dai mezzi agricoli.

L'adesione all'azione dovrà essere applicata nell'intera superficie agricola utilizzata al momento della sottoscrizione dell'impegno iniziale e per tutte le colture presenti.

Sono escluse dall'impegno alla presente azione:

1) le superfici aziendali sottoposte a ritiro dei "seminativi dalla produzione" ai sensi del regolamento CEE n. 2078/92 e del regolamento CE n. 1257/99;

2) le superfici imboschite ai sensi dei regolamenti CE n. 1609/89, n. 2080/92, n. 1257/99 o ai sensi del presente programma;

3) le superfici a pascolo.

I beneficiari dell'aiuto devono aderire e registrarsi agli specifici programmi regionali di miglioramento dell'efficienza delle tecniche di fertilizzazione (METAFERT) e irrigazione (in caso di colture irrigue) (IRRISIAS), che prevedono l'utilizzazione di appositi software realizzati e resi disponibili gratuitamente dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste sul proprio sito. I servizi METAFERT per la concimazione e IRRISIAS per le colture irrigue sono disponibili sul sito: <http://www.sias.regione.sicilia.it/agroservizi/jsp/home.do?sportello=agroservizi>.

L'Amministrazione, attraverso controlli informatici, verificherà l'adesione da parte delle ditte agli agroservizi forniti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura.

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione e dalla degradazione, nonché la prevenzione del declino della sostanza organica, dovranno essere adottate le seguenti modalità di gestione del suolo:

#### Seminativi

Terreni in pendio (pendenza superiore al 5%)

— esecuzione dell'aratura secondo un andamento trasversale rispetto alle linee di massima pendenza entro i limiti consentiti dalla sicurezza al ribaltamento, nonché coltivazione lungo le curve di livello piuttosto che a rittochino;

— se in presenza di terreni lavorati a rittochino, realizzazione di solchi acquai dopo la lavorazione del suolo a distanza non superiore a 40 m., in alternativa potranno essere realizzate delle fasce di terreno non lavorato con inerbimento permanente di larghezza almeno di 5 m.;

— applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni di prato di leguminose ogni 5 anni, da effettuare comunque entro il periodo di impegno;

— l'esclusione della pratica del ringrano;

— nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura durante il periodo autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'erosione per l'assenza di copertura vegetale;

— divieto di bruciatura delle stoppie e obbligo di incorporazione nel suolo dei residui colturali.

Terreni pianeggianti (pendenza inferiore al 5%)

— nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura (favino, trifoglio, lupino, meliloto, vecchia, erba medica e miscugli di graminacee e leguminose) durante il periodo

autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'incrostamento per l'assenza di copertura vegetale;

— applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda almeno due anni di prato di leguminose entro il periodo dell'impegno e l'esclusione della pratica del ringrano;

— divieto di bruciatura delle stoppie, con l'obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.

#### Culture arboree e vite

Inerbimento temporaneo con leguminose o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell'interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); per le superfici ricadenti nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE oltre a quanto già sopra indicato nelle altre interfile l'inerbimento dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa regionale per l'attuazione della direttiva nitrati.

Nei casi di impianti arborei con condizioni inadeguate per la conduzione delle operazioni colturali necessarie alla gestione delle colture da sovescio con attrezzature idonee e nei casi in cui sono presenti affioramenti rocciosi tali da interferire sulle suddette operazioni colturali (rocciosità > al 2%), in alternativa al sovescio si dovranno effettuare, almeno a file alterne, apporti al terreno di ammendanti organici naturali (compost). A tale fine i beneficiari dovranno impegnarsi ad apportare al terreno una quantità media annua di 1,0 tonnellata/ettaro di ammendante organico, da individuarsi tra quelli ammessi dal reg. CE n. 889/2008 allegato 1 (ex allegato 2A del reg. CE n. 2092/91).

I beneficiari che aderiscono all'azione, inoltre, sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

— rispettare le "Norme tecniche in materia fitosanitaria" circolare n. 4 del 20 marzo 2008 pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 16 dell'11 aprile 2008 ed i successivi aggiornamenti per i quali l'obbligo decorrerà dalla data di pubblicazione degli stessi;

— rinunciare alla pratica del diserbo effettuata con prodotti chimici. Il controllo chimico delle erbe infestanti è consentito solo per gli agrumeti situati in terreni inaccessibili ai mezzi meccanici e per gli impianti ad alta densità superiore a 600 piante/ha esclusivamente con l'utilizzo di principi attivi non residuali a basso impatto ambientale individuati dalle suddette "Norme tecniche in materia fitosanitaria";

— presentare un piano aziendale secondo le indicazioni riportate al punto 1.12;

— tenere idonei registri aziendali come indicato al punto 1.12;

— costituzione di fasce tampone realizzate come indicato al punto 1.11;

— adottare a partire dal primo anno di impegno un piano di concimazione aziendale annuale, predisposto sulla base di una analisi completa del terreno effettuata su campioni prelevati in conformità alle linee guida per il campionamento dei suoli e per l'elaborazione del piano di concimazione aziendale pubblicate nel sito: <http://www.sias.regione.sicilia.it/agroservizi/docs/documenti/linee-guidacampionamento.pdf>.

Il piano di concimazione annuale dovrà essere riferito alle singole colture praticate ed essere predisposto antecedentemente all'effettuazione degli interventi di fertilizzazione. In particolare in presenza di colture erbacee il piano dovrà essere redatto prima dell'inizio del ciclo colturale successivo alla presentazione della domanda.

Le analisi dovranno essere aggiornate al 3° e 5° anno d'impegno sulla base di analisi del terreno effettuate in forma "semplificata" come indicato nelle suddette "Linee guida".

Il "Piano di concimazione aziendale annuale" dovrà prevedere un apporto di fosforo inferiore almeno del 30% rispetto ai quantitativi fissati dalla normale buona pratica agricola riportati nell'allegato 2 C "Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nell'ambito del codice di buona pratica agricola regionale ai sensi del decreto regionale n. 61 del 17 gennaio 2007, mentre per l'azoto gli apporti non devono superare i limiti massimi previsti nel Piano di azione per le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola riportati nell'allegato 2 E " Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" del decreto regionale n. 61 del 17 gennaio 2007, entrambi pubblicati nel sito <http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/cartanitratihome.htm>.

L'utilizzo di azoto di origine organica (concimi organici di qualità) deve essere in misura non inferiore al 30% del totale apporto, ad esclusione dell'utilizzo di liquami.

Nelle superfici assoggettate sono ammessi, per tutto il periodo d'impegno, l'espanto, l'impianto, il reimpianto ed il reinnesto. Tali operazioni dovranno essere effettuate nei tempi tecnici idonei dietro autorizzazione preventiva dell'Amministrazione che dovrà essere rilasciata in data antecedente alla domanda annuale di pagamento.

Tali interventi dovranno essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione nei casi in cui si rendessero necessari per una corretta gestione dell'impresa.

E' ammessa nell'ambito della rotazione agraria la pratica del maggese vestito senza corresponsione di alcun aiuto; inoltre, qualora vengono effettuate colture intercalari, è obbligatoria l'osservanza delle prescrizioni dell'azione anche per tali colture.

L'azione è associabile, in via facoltativa, all'azione 214/1D.

#### 2.1.4 - Livello del premio

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad ettaro secondo le tipologie colturali presenti così come riportato nella tabella che segue:

Entità dell'aiuto per categoria di coltura/raggruppamento colturale (azione 214/1A)

Coltura/raggruppamento colturale	Entità dell'aiuto euro/ettaro/anno
Cereali da granella	120
Leguminose da granella	120
Foraggiere	90
Colture ortive	300
Piante aromatiche officinali	150
Agrumi	450
Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio	350
Fruttiferi	600
Uva da vino	450
Olivo	350

Per le colture arboree non in produzione relative alle superfici con nuovi impianti arborei non ancora entrati in produzione e quelle in cui sono stati effettuati reinnesti, sino all'entrata in produzione delle colture, il premio sarà ridotto al 50% rispetto a quello della coltura corrispondente.

## 2.2 - Azione 214/1B. Agricoltura e zootecnia biologica

### 2.2.1 - Beneficiari

Sono ammessi a beneficiare dell'azione gli imprenditori agricoli singoli e associati come individuati al punto 1.2, che alla data di presentazione della domanda abbiano presentato la notifica di attività di produzione con metodo biologico, le cui aziende siano assoggettate al sistema di controllo, previsto dagli artt. 27 e 28 del reg. CE n. 834/2007 (ex artt. 8 e 9 del reg. CE n. 2092/91), da parte di un organismo di controllo autorizzato ed accreditato.

La condizione di assoggettamento verrà accertata mediante la presentazione dell'attestato di assoggettamento rilasciato dall'organismo di controllo autorizzato ed accreditato. Nel caso di prima notifica effettuata entro i quattro mesi antecedenti alla data di pubblicazione del bando la condizione di assoggettamento sarà accertata tramite la presentazione, all'atto della domanda, di copia della ricevuta di avvenuta notifica all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della normativa vigente e copia della ricevuta dell'avvenuta notifica all'organismo di controllo. Le prime notifiche dovranno essere inviate entro la data di presentazione informatica delle istanze di aiuto. Le notifiche di variazione dovranno essere presentate, con le medesime modalità previste dalla normativa vigente per le prime notifiche, entro 30 giorni dalle variazioni intervenute (decreto ministeriale n. 220/95 e successive modifiche ed integrazioni).

Gli imprenditori agricoli singoli o associati dovranno possedere la qualifica di licenziatari ed essere inseriti nell'elenco regionale degli operatori idonei conformemente alle disposizioni comunitarie, nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica,

nonché commercializzare almeno il 50% della produzione vegetale dell'azienda come biologica certificata, sia in regime di conversione che di agricoltura biologica, assicurandone la relativa tracciabilità, con esclusione delle produzioni zootecniche.

La verifica della commercializzazione di almeno il 50% della produzione vegetale avverrà in fase di controllo in loco tramite verifica dei registri aziendali, del PAP, dei documenti di certificazione (attestato di idoneità aziendale, certificato di conformità o documento giustificativo, autorizzazione stampa etichette nel caso in cui l'azienda venda prodotto confezionato ed etichettato) rilasciati dagli organismi di controllo e delle relative fatture di vendita ed altri elementi ritenuti utili (ad esempio dichiarazioni di conformità o documenti di transazione emessi dall'operatore).

Nel caso di prima introduzione del metodo biologico, la qualifica di licenziatario dovrà essere posseduta a partire dal secondo anno d'impegno, ad esclusione delle aziende zootecniche per le quali la commercializzazione del prodotto certificato potrà avvenire soltanto dal terzo anno d'impegno.

Nel caso in cui l'intera superficie impegnata sia destinata ad una coltura perenne non ancora in produzione, la qualifica di licenziatario dovrà essere acquisita a partire dal primo anno dell'entrata in produzione della coltura.

Come prescritto dal programma, è necessario che l'operatore biologico sia licenziatario per le categorie di prodotti agricoli e zootecnici presenti in azienda.

Esclusivamente nel caso di prima introduzione del metodo biologico, non è richiesta la qualifica di licenziatario nel primo anno d'impegno e, conseguentemente, neanche la vendita di prodotto certificato.

Qualora la prima introduzione sia riferibile esclusivamente alla produzione zootecnica o a parte dei prodotti vegetali, la suddetta deroga verrà applicata solo a tali produzioni.

Nel caso di aziende agrituristiche non sarà richiesto il requisito della commercializzazione unicamente per i quantitativi di prodotti utilizzati direttamente nell'ambito dell'attività di ristorazione e proporzionati all'effettiva capacità ricettiva delle stesse, ed in ogni caso i quantitativi saranno considerati utili ai fini del calcolo.

### 2.2.2 - Localizzazione

L'azione si applica su tutto il territorio regionale.

Ai fini dell'accesso al finanziamento alle aziende sarà attribuita priorità territoriale secondo il seguente ordine:

1)	a) zone Natura 2000 (SIC e ZPS), individuate ai sensi delle direttive nn. 79/409 CEE e 92/43/CEE; b) zone di alto valore naturale inserite nel sistema regionale delle aree naturali protette (76 riserve naturali regionali e 4 parchi regionali);
2)	a) aree individuate dalla Regione siciliana ai sensi della direttiva n. 676/91 con decreto n. 121 del 24 febbraio 2005 come ZVN (zone vulnerabili ai nitrati); b) aree individuate con decreto n. 357 del 3 maggio 2007 come zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci;
3)	a) interi bacini imbriferi dove ricadono le aree vulnerabili dai nitrati; b) interi bacini imbriferi dove ricadono le zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci.

Tutte le suddette aree sono visionabili nel sito al seguente indirizzo: <http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/cartanitratihome.htm>.

### 2.2.3 - Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

L'azione interessa sia le produzioni agricole che quelle zootecniche e prevede i seguenti interventi:

- introduzione del metodo di produzione biologica;
- mantenimento del metodo di produzione biologica.

Il pagamento del premio è subordinato al rilascio dell'attestazione di conformità dell'azienda da parte dell'organismo di controllo a cui l'azienda si è assoggettata.

La superficie minima aziendale utilizzata ammessa a premio è ha 2.00.00 con una superficie accorpata di ha. 0.50.00; il limite minimo viene ridotto a ettari 1 per le isole minori, con una superficie accorpata di ha. 0.20.00.

Il requisito di accorpamento si considera soddisfatto anche in presenza di viabilità, purché attraversabile dai mezzi agricoli.

L'adesione all'azione, che dovrà essere applicata nell'intera superficie agricola utilizzata al momento della sottoscrizione dell'impegno iniziale e per tutte le colture presenti, comporta l'obbligo del rispetto delle prescrizioni stabilite dai regolamenti CE n. 834/2007, n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di aziende con presenza di animali di allevamento, è obbligatoria la sottoscrizione dell'impegno anche per l'attività zootecnica, conformemente alle disposizioni comunitarie, nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica.

Il carico di bestiame delle aziende zootecniche deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA.

Per il calcolo del carico massimo delle UBA si fa riferimento all'art. 15 del reg. CE n. 889/2008 interessando l'intera SAU aziendale secondo i parametri presenti nella domanda.

Tale carico UBA sarà preso in riferimento per il calcolo dello spargimento delle deiezioni nella superficie aziendale, ai fini del rispetto dei 170 kg/ha di azoto.

Ai fini del calcolo del carico minimo di UBA saranno prese in considerazione solamente la SAU aziendale interessata da foraggiare e pascoli.

Nel caso di densità di bestiame inferiore a 0,5 UBA/ha si precisa che il metodo di zootecnia biologica deve essere applicato senza percepire alcun premio per l'attività di allevamento.

Le superfici e le UBA eventualmente acquisite dall'azienda nel corso dell'impegno dovranno essere obbligatoriamente assoggettate al regime dell'agricoltura biologica conformemente alle disposizioni comunitarie, nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica.

Per le predette superfici non sarà riconosciuto il premio.

Durante il periodo di applicazione dell'intervento il numero dei capi allevati potrà variare, anche in diminuzione, con l'obbligo di aggiornare annualmente l'Amministrazione circa la loro consistenza. L'aggiornamento dovrà essere inserito obbligatoriamente nella domanda annuale di pagamento.

Sono escluse dall'impegno alla presente azione:

— le superfici aziendali sottoposte a ritiro dei "seminativi dalla produzione" ai sensi del regolamento CEE n. 2078/92 e del regolamento CE n. 1257/99;

— le superfici imboschite ai sensi dei regolamenti CE nn. 1609/1989, 2080/1992, 1257/1999 o ai sensi del presente programma;

— le superfici destinate a pascolo anche in presenza di attività zootecnica.

Le superfici pascolabili di terreni boscati e/o pascoli naturali o le superficie a macchia mediterranea non sono ammissibili agli aiuti, ma utilizzate solo ed esclusivamente ai fini del calcolo della densità massima di bestiame allevabile in azienda purché in regola con gli adempimenti del reg. n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

*I beneficiari che aderiscono all'azione sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni e obblighi*

— presentare un piano aziendale secondo le indicazioni riportate al punto 1.12 Piano aziendale e registri aziendali;

— costituzione di fasce tampone: le fasce dovranno essere realizzate come indicato nel paragrafo 1.11;

— adottare a partire dal primo anno di impegno un Piano di concimazione aziendale annuale, predisposto in coerenza con quanto previsto dal reg. CE n. 2092/91 e successive modifiche, sulla base di un'analisi completa del suolo. Il campionamento dei suoli dovrà essere effettuato in conformità delle linee guida pubblicate nel sito: <http://www.sias.regione.sicilia.it/agroservizi/docs/documenti/lineeguidacampionamento.pdf>.

Le analisi dovranno essere aggiornate al 4° anno d'impegno sulla base di analisi del terreno effettuata in forma "semplificata".

Si precisa che il Piano di concimazione aziendale dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica. In ogni caso i quantitativi degli elementi fertilizzanti non dovranno essere superiori a quelli i fissati dalla normale buona pratica agricola riportati nell'allegato 2C "Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nell'ambito del codice di buona pratica agricola regionale ai sensi del decreto regionale n. 61 del 17 gennaio 2007, mentre per le aziende ricadenti nelle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola gli apporti di azoto, sempre nel rispetto di quanto indicato dalle disposizioni comunitarie, nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica, non devono superare i limiti massimi previsti nel Piano

di azione per le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola riportati nell'allegato 2 E "Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola del decreto regionale n. 61 del 17 gennaio 2007" entrambi pubblicati nel sito: <http://www.regione.sicilia.it/agricoltura/raeforeste/assessorato/cartanitratihome.htm>.

Nelle superfici assoggettate sono ammessi, per tutto il periodo d'impegno, l'espianto, l'impianto, il reimpianto ed il reinnesto. Tali operazioni dovranno essere effettuate nei tempi tecnici idonei dietro autorizzazione preventiva dell'Amministrazione che dovrà essere rilasciata in data antecedente alla domanda annuale di pagamento.

Tali interventi dovranno essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione nei casi in cui si rendessero necessari per una corretta gestione dell'impresa.

E' ammessa nell'ambito della rotazione agraria la pratica del maggese vestito senza corresponsione di alcun aiuto; inoltre, qualora vengono effettuate colture intercalari, è obbligatoria l'osservanza delle prescrizioni dell'azione anche per tali colture.

Per quanto concerne il vincolo di tenuta dei registri aziendali vanno rispettate le disposizioni previste dalle normative comunitarie, nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica.

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione e dalla degradazione, nonché la prevenzione del declino della sostanza organica, dovranno essere adottate le seguenti modalità di gestione del suolo:

#### *Seminativi*

Terreni in pendio (pendenza superiore al 5%)

— esecuzione dell'aratura secondo un andamento trasversale rispetto alle linee di massima pendenza entro i limiti consentiti dalla sicurezza al ribaltamento, nonché coltivazione lungo le curve di livello piuttosto che a rittochino;

— se in presenza di terreni lavorati a rittochino, realizzazione di solchi acquai dopo la lavorazione del suolo a distanza non superiore a 40 m., in alternativa potranno essere realizzate delle fasce di terreno non lavorato con inerbimento permanente di larghezza almeno di 5 m.;

— applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni di prato di leguminose ogni 5 anni, comunque entro il periodo dell'impegno e l'esclusione della pratica del ringrano;

— nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura durante il periodo autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'erosione per l'assenza di copertura vegetale;

— divieto di bruciatura delle stoppie, con l'obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.

Terreni pianeggianti (pendenza inferiore al 5%)

— nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura (favino, trifoglio, lupino, meliloto, vecchia, erba medica e miscugli di graminacee e leguminose) durante il periodo autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'incrostamento per l'assenza di copertura vegetale;

— applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni di prato di leguminose ogni 5 anni, comunque entro il periodo dell'impegno;

— l'esclusione della pratica del ringrano;

— divieto di bruciatura delle stoppie, con l'obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.

#### *Culture arboree e vite*

Inerbimento temporaneo con leguminose o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell'interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); per le superfici ricadenti nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE oltre a quanto già sopra indicato nelle altre interfile l'inerbimento dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa regionale per l'attuazione della direttiva nitrati.

Nei casi di impianti arborei con condizioni inadeguate per la conduzione delle operazioni colturali necessarie alla gestione delle colture da sovescio con attrezzature idonee e nei casi in cui sono presenti affioramenti rocciosi tali da interferire sulle suddette operazioni colturali (rocciosità > al 2%), in alternativa al sovescio si

dovranno effettuare, almeno a file alterne, apporti al terreno di ammendanti organici naturali (compost). A tale fine i beneficiari dovranno impegnarsi ad apportare al terreno una quantità media annua di 1,0 tonnellata/ettaro di ammendante organico, da individuarsi tra quelli ammessi dal reg. CE n. 889/2008 allegato 1 (ex allegato 2A del reg. CE n. 2092/91).

E' ammessa nell'ambito della rotazione agraria la pratica del maggese vestito senza corresponsione di alcun aiuto; inoltre, qualora vengono effettuate colture intercalari, è obbligatoria l'osservanza delle prescrizioni dell'azione anche per tali colture.

L'azione ed è associabile, in via facoltativa, all'azione 214/1D.

#### 2.2.4 - Livello del premio

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad ettaro/annuo secondo le tipologie colturali presenti così come riportato nella tabella che segue:

*Entità dell'aiuto per categoria di coltura/raggruppamento colturale (azione 214/1B)*

Coltura/raggruppamento colturale	Premio euro/ettaro/anno	
	Introduzione	Mantenimento
Cereali da granella	220	200
Leguminose da granella	200	180
Foraggere	150	140
Colture foraggere con allevamento zootecnico 2 UBA/ha (*)	370	340
Colture ortive	600	550
Piante aromatiche officinali	450	400
Agrumi	800	750
Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio	570	530
Fruttiferi	900	850
Uva da vino	750	700
Olivo	580	530

(\*) Per le aziende zootecniche il premio sarà calcolato adottando il valore previsto per le "colture foraggere con allevamento zootecnico 2UBA/ha" comparato alla reale consistenza del bestiame, le altre superfici foraggere verranno pagate utilizzando l'importo previsto per il premio riferito alle "foraggere".

Per le colture arboree non in produzione relative alle superfici con nuovi impianti arborei e quelle in cui sono stati effettuati reinnesti, sino all'entrata in produzione delle colture, il premio sarà ridotto al 50% rispetto a quello della coltura corrispondente.

Il premio relativo alla fase di "Introduzione" riguarda esclusivamente quelle aziende che non hanno mai praticato le coltivazioni e la zootecnia biologica, pertanto tutti coloro che negli anni precedenti sono stati assoggettati al regime del 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni non possono percepire il premio per l'introduzione.

La fase di "Introduzione" termina tre anni dopo la prima notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 8 del regolamento CE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni. Terminata la fase di introduzione inizia la fase di mantenimento.

I premi dell'azione 214/1B non tengono conto dei costi di assoggettamento e di certificazione del prodotto biologico, per i quali le aziende potranno accedere ai contributi previsti dalla misura 132.

### 2.3 - Azione 214/1C - Adozione di avvicendamenti colturali per il miglioramento della struttura del suolo

#### 2.3.1 - Beneficiari

Soggetti indicati al punto 1.2.

#### 2.3.2 Localizzazione

L'azione si applica esclusivamente nelle seguenti aree:

1) aree a rischio di desertificazione classificate a rischio da medio-basso ad elevato (cfr. "Carta della vulnerabilità a rischio di desertificazione in Sicilia" - decreto n. 908 del 24 luglio 2003 del dipartimento territorio e ambiente della Regione siciliana);

2) aree che presentano un rischio di erosione superiore a 2 t/ha/anno (cfr. "Carta progetto europeo Pesera" European Commission - JRC, 2003).

Le suddette aree sono consultabili nel sito web alla pagina: <http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/cartanitrathome.htm>.

#### 2.3.3 - Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

La superficie minima aziendale ammessa a premio è di ha 20 di SAU di seminativo di cui almeno ha 10 accorpati.

L'adesione all'azione dovrà essere applicata per tutte le superfici a seminativo dell'azienda con pendenze uguali o superiori al 5%.

I beneficiari dell'aiuto devono aderire e registrarsi allo specifico programma regionale di miglioramento dell'efficienza delle tecniche di fertilizzazione (METAFERT) che prevede l'utilizzazione del software realizzato e reso disponibile gratuitamente dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste sul proprio sito. Il servizio METAFERT per la concimazione è disponibile sul sito: <http://www.sias.regione.sicilia.it/agroservizi/jsp/home.do?sportello=agroservizi>.

L'Amministrazione attraverso controlli informatici verificherà l'adesione da parte delle ditte ai suddetti servizi forniti dall'Assessorato dell'agricoltura.

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione e dalla degradazione, nonché la prevenzione del declino della sostanza organica, dovranno essere adottate le seguenti modalità di gestione del suolo:

#### Seminativi:

Terreni in pendio (pendenza superiore al 5%)

— esecuzione dell'aratura eseguendo le lavorazioni del terreno secondo un andamento trasversale rispetto alle linee di massima pendenza entro i limiti consentiti dalla sicurezza al ribaltamento, nonché coltivazione lungo le curve di livello, piuttosto che a rittochino;

— incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente;

— applicazione di una rotazione almeno triennale che preveda:

1° anno: coltura da rinnovo;

2° anno: cereale;

3° anno: coltura miglioratrice, come leguminose da granella o da foraggio;

— nel caso di una rotazione quinquennale devono essere previste almeno due "colture proteaginose e/o colture no food" (es. brassica ecc.);

— esclusione della pratica del ringrano nell'ambito delle rotazioni.

Nel caso di rotazione quinquennale effettuazione di un sovescio di leguminose, con l'interramento ad inizio della formazione del baccello;

— divieto di effettuare concimazioni organiche utilizzando liquami e/o fanghi;

— divieto di bruciatura delle stoppie;

— obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.

#### I beneficiari che aderiscono all'azione sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni

— presentare un piano aziendale secondo le indicazioni riportate al punto 1.12;

— a tenere registri aziendali conformemente alle indicazioni di cui al punto 1.12;

— adottare a partire dal primo anno di impegno un piano di concimazione aziendale annuale, predisposto sulla base di un'analisi completa del terreno effettuata su campioni prelevati in conformità alle linee guida per il campionamento dei suoli e per l'elaborazione del piano di concimazione aziendale pubblicate nel sito: <http://www.sias.regione.sicilia.it/agroservizi/docs/documenti/linee-guidacampionamento.pdf>.

Il piano di concimazione annuale dovrà essere riferito alle singole colture praticate ed essere predisposto antecedentemente all'effettuazione degli interventi di fertilizzazione. In particolare in presenza di colture orticole il piano dovrà essere redatto prima dell'inizio del ciclo colturale successivo alla presentazione della domanda.

Le analisi dovranno essere aggiornate al 3° e 5° anno d'impegno sulla base di analisi del terreno effettuate in forma "semplificata".

Il "Piano di concimazione aziendale annuale" dovrà prevedere un apporto di fosforo inferiore almeno del 30% rispetto ai quantitativi fissati dalla normale buona pratica agricola riportati nell'allegato 2 C "Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nell'ambito del Codice di buona pratica agricola regionale ai sensi del decreto regionale n. 61 del 17 gennaio 2007, mentre per l'azoto gli apporti non devono superare i limiti massimi previsti nel Piano di azione per le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola riportati nell'allegato 2 E "Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" del decreto regionale n. 61 del 17 gennaio 2007 entrambi pubblicati nel sito: <http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/cartanitratihome.htm>.

L'utilizzo di azoto di origine organica (concimi organici di qualità) deve essere in misura non inferiore al 30% del totale apportato, ad esclusione dell'utilizzo di liquami.

L'azione è associabile, in via facoltativa, all'azione 214/1D.

#### 2.3.4 - Entità e livello del premio

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad ettaro per l'avvicendamento del seminativo, pari a 100,00 euro.

### 2.4 - Azione 214/1D - Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono

#### 2.4.1 - Beneficiario

Soggetti indicati al punto 1.2.

#### 2.4.2 - Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

Nella presente azione gli allevatori si impegnano a tutelare e conservare la diversità genetica di razze appartenenti alle specie che sono tradizionalmente allevate in Sicilia e, attualmente, a rischio di estinzione. Il sostegno è previsto per l'allevamento in purezza di nuclei di animali iscritti ai libri genealogici e/o registri anagrafici appartenenti a specie e razze autoctone delle specie bovine, ovine, caprine, equine, asinine e suine.

Le razze individuate ai fini dell'applicazione dell'azione sono: le bovine Modicana, Cinisara e Siciliana; le ovine Barbaresca e Noticiana; le caprine Girgentana e Argentata dell'Etna e il Suino Nero Siciliano per le quali la consistenza è certificata dall'Associazione italiana allevatori (A.I.A.); il cavallo Sanfratellano e il Purosangue Orientale Siciliano; l'asino Ragusano e Pantesco la cui certificazione di consistenza è effettuata dall'Istituto incremento ippico.

L'adesione all'azione comporta le seguenti prescrizioni:

- impegno quinquennale all'allevamento di soggetti appartenenti alle razze autoctone in via di estinzione, con riproduzione in purezza secondo le indicazioni fornite dagli enti responsabili della tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico di razza;
- iscrizione dei soggetti allevati, al momento della domanda di aiuto, al libro genealogico o al registro anagrafico di razza;
- adozione di tecniche di allevamento che garantiscano idonee condizioni igienico-sanitarie e di profilassi;
- identificazione degli animali secondo le norme ufficiali dei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;
- tenuta di un registro di stalla;
- incremento della dotazione aziendale iniziale appartenente alle razze a rischio di estinzione di almeno del 20% nel quinquennio.

L'adesione all'azione comporta i seguenti vincoli:

- divieto nel quinquennio di ridurre il numero complessivo dei soggetti allevati oggetto di aiuto, salvo comprovati casi di forza maggiore, conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del regolamento CE n. 1698/2005;
- divieto in ogni singolo anno d'impegno di vendita o macellazione dei soggetti ammessi all'aiuto annuale, salvo sostituzioni autorizzate dall'Amministrazione.

Nel rispetto del carico massimo ammissibile (2UBA /HA) è ammesso l'ampliamento del numero dei soggetti.

L'azione è associabile, in via facoltativa, con le azioni 214/1A, 214/1B, 214/1C.

#### 2.4.3 - Entità e livello del premio

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad UBA/annuo secondo le razze presenti così come riportato nella tabella che segue:

Entità dell'aiuto per razza (azione 214/1D)

Descrizione razza	Entità dell'aiuto UBA/anno
Modicana	200
Cinisara	200
Siciliana	200
Barbaresca siciliana	200
Noticiana	200
Girgentana	200
Argentata dell'Etna	200
Suino nero siciliano	200
Cavallo Sanfratellano	200
Puro sangue orientale	200
Asino ragusano	200
Asino pantesco	500

### 3.0 - PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO E DI PAGAMENTO

#### 3.1 - Presentazione domanda di aiuto

La domanda di aiuto va presentata telematicamente, entro il termine perentorio fissato nel bando, utilizzando il servizio disponibile nel sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale. Si precisa che le domande di aiuto non saranno accettate se presentate in ritardo rispetto alla data fissata.

La domanda cartacea debitamente sottoscritta, in ogni parte ove richiesto, con firma autenticata secondo la normativa vigente, che costituisce l'integrazione documentale, dovrà pervenire, completa della documentazione appresso riportata, in busta chiusa agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio perentoriamente entro i successivi 30 giorni dalla data di scadenza dei bandi.

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui zona di operatività è ubicato la maggiore superficie impegnata.

Nella parte esterna della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 misura 214 "Pagamenti agroambientali" Bando di selezione annualità .....; inoltre vanno indicati gli estremi del beneficiario richiedente.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede unicamente la data apposta sulla ricevuta rilasciata da ciascun ufficio che dovrà essere spillata alla busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la medesima data.

La domanda di aiuto potrà essere presentata solamente dalle aziende che hanno correttamente costituito il fascicolo aziendale presso i centri di assistenza aziendale autorizzati.

La domanda di aiuto dovrà essere compilata in ogni parte comprensiva delle personalizzazioni regionali che consistono nelle dichiarazioni comuni a tutte le azioni, specifiche per azione e la scheda di auto attribuzione dei punteggi.

L'istanza pervenuta dovrà essere acquisita al protocollo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attraverso l'apposizione del numero di protocollo sulla busta chiusa.

Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN consentirà unicamente di individuare l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa.

La domanda cartacea di aiuto presentata oltre i termini previsti verrà respinta e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Con le stesse modalità, verranno respinte le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione, non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e mancanti della documentazione richiesta.

### 3.2 - Documentazione richiesta

Alla domanda, debitamente compilata, dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione comune e specifica:

#### 3.2.1 - Documentazione comune a tutte le azioni

1) piano aziendale redatto in conformità al punto 1.11, tranne che per l'azione 214/1D;

2) per le aziende zootecniche, ultima certificazione disponibile sugli accertamenti sanitari obbligatori, rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale competente per tutte le specie allevate (si ritiene valida ai fini della partecipazione al bando la certificazione rilasciata in data non superiore a 12 mesi dalla data di presentazione della domanda informatica);

3) elenco dei documenti allegati alla domanda.

I soggetti in forma associata dovranno produrre inoltre:

4) copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci (ad eccezione delle deroghe previste dalla normativa vigente);

5) delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere, sottoscrivere gli impegni previsti dal piano ed a riscuotere gli aiuti;

6) copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (ad eccezione delle deroghe previste dalla normativa vigente).

Limitatamente per le cooperative;

7) certificato della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

#### 3.2.2 - Documentazione specifica 214/1 B

8) ultima attestazione di assoggettamento al sistema di controllo comunitario disponibile, rilasciata da un organismo autorizzato ed accreditato, con l'indicazione della data di prima notifica di attività con metodo biologico, della qualifica di licenziatario nei casi previsti, degli elementi (particelle catastali, fogli di mappa, superficie distinta per coltura, numero di capi di bestiame per specie ed età) necessari per individuare la superficie aziendale condotta e i capi allevati in conformità al metodo biologico. Nell'attestato devono essere riportati anche i totali delle superfici controllate con riferimento alle colture interessate e il carico di UBA per ettaro (si ritiene valida ai fini della partecipazione al bando l'attestazione rilasciata in data non superiore a 12 mesi dalla data di presentazione della domanda informatica);

9) esclusivamente per le aziende in deroga di cui al punto 2.2.1. copia della ricevuta di avvenuta notifica all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della normativa vigente e copia della ricevuta della avvenuta notifica all'organismo di controllo;

10) copia della ricevuta di avvenuta notifica di variazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della normativa vigente e copia della ricevuta della avvenuta notifica di variazione all'organismo di controllo;

#### 3.2.3 - Documentazione specifica 214/1D

11) documentazione attestante l'iscrizione dei capi oggetto d'aiuto al libro genealogico o al registro anagrafico di razza, rilasciata dagli enti responsabili;

12) quadro d'identificazione dei capi interessati all'azione che fa parte integrate della domanda d'aiuto.

#### 3.2.4 - Altra documentazione

Da presentare all'ufficio responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo provinciale dell'elenco provvisorio delle domande istruibili;

13) certificato della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura con la dicitura antimafia;

14) attestato di assoggettamento per le aziende di prima notifica che hanno usufruito della deroga prevista 2.2.1;

15) attestato di assoggettamento aggiornato per i casi in cui vi sono state notifiche di variazione rispetto alla certificazione prevista al punto 8.

#### 3.2.5 - Disposizioni specifiche

Nella domanda compilata informaticamente va indicato come codice ente l'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio a cui va inviata la domanda.

Specificatamente nelle domande di aiuto i quadri P, distinti per coltura, dovranno riportare la superficie agraria utilizzata. In caso di colture consociate ogni quadro P dovrà riportare la superficie ragguagliata riferita alla specifica coltura.

### 3.3 - Nomina Commissione di valutazione - Presa in carico, ricevibilità e valutazione istanze, attribuzione punteggio e predisposizione graduatoria regionale

Con provvedimento del dirigente del servizio responsabile, entro il termine di scadenza di presentazione della domanda informatica si procederà alla nomina di una commissione di valutazione ed al suo insediamento.

La commissione potrà strutturarsi in più sottocommissioni tenuto conto del numero di istanze presentate al fine di rispettare i tempi previsti.

La commissione, a seguito della consegna delle istanze prese in carico dall'ufficio dell'Ispettorato provinciale responsabile, procede alla ricevibilità di ogni domanda verificando che la stessa sia di competenza dell'IPA, che sia correttamente compilata in ogni sua parte, che sia presente la documentazione richiesta, e dopo aver riportato il protocollo di entrata e siglato tutti i documenti, compila la lista di controllo tramite la specifica funzione prevista sul sistema SIAN riportando in calce le determinazioni relative alla ricevibilità o meno della istanza.

La commissione, per le istanze ricevibili, procederà alla verifica della qualifica del beneficiario, della superficie minima richiesta ed alla valutazione dei punteggi auto-attribuiti, provvederà a completare la lista di controllo relativamente alla valutazione riportando in calce il punteggio determinato, la priorità territoriale, l'eventuale priorità a parità di punteggio, ed infine, tenendo conto delle priorità previste dalle singole azioni, predisporrà gli elenchi provinciali provvisori delle domande istruibili, di quelle escluse e di quelle non ricevibili.

Gli elenchi provvisori delle domande istruibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con provvedimento ispettoriale, verranno affisse all'albo provinciale di ciascuno ispettorato provinciale dell'agricoltura entro 45 giorni dalla nomina della commissione e saranno consultabili nel sito <http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato>, nonché presso l'ufficio relazioni con il pubblico degli uffici provinciali e della sede centrale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Le istanze utilmente inserite negli elenchi provvisori saranno immediatamente oggetto della verifica amministrativa di cui al punto 3.4 e dei controlli di cui al punto 3.5 sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

L'affissione all'albo provinciale degli elenchi provvisori assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze escluse sia per quelle non ricevibili. Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo provinciale degli elenchi provvisori, potranno richiedere all'IPA, con apposite memorie il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro 60 giorni successivi all'affissione degli elenchi provvisori, dopo avere esaminato le eventuali memorie difensive, provveduto alle verifiche amministrative di cui al punto 3.4 e ai controlli di cui al punto 3.5, procederà alla stesura degli elenchi definitivi delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione, che verranno trasmessi all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la stesura della graduatoria regionale e successiva sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito ufficiale, a seguito della registrazione del decreto di approvazione alla Corte dei conti.

La pubblicazione della graduatoria regionale nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte escluse e/o non ricevibili.

### 3.4 - Verifiche tecniche/amministrative sulle domande di aiuto

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro 15 giorni dalla pubblicazione all'albo degli elenchi provvisori, darà comunicazione al richiedente dell'avvio del procedimento istruttorio segnalando l'ufficio e il responsabile del procedimento cui è stata assegnata la domanda e presso il quale potrà richiedere eventuali informazioni.

L'istruttoria verrà svolta dal funzionario incaricato il quale, entro i successivi 30 giorni, procederà alla chiusura della verifica tecnico-amministrativa della domanda.

Il funzionario istruttore incaricato verificherà la conformità dei documenti presentati per l'ammissibilità all'aiuto, la corretta procedura attivata dal beneficiario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal programma per le singole azioni.

L'assenza della documentazione, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente, comporterà l'archiviazione della domanda.

Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria si presentasse la necessità da parte dell'ufficio di richiedere integrazioni e/o precisazioni, ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, l'ufficio invierà al richiedente un'unica richiesta di documenti da produrre, inderogabilmente entro 15 giorni, a partire dalla data di ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora entro tale termine non perverranno le integrazioni richieste, l'ufficio istruttore darà avvio alle procedure di archiviazione della domanda.

A chiusura della verifica istruttoria della domanda di aiuto verrà redatto apposito verbale riportante le determinazioni assunte dal funzionario istruttore sulla ammissibilità dell'aiuto, con la determinazione del premio annuale, che sarà comunicato al beneficiario.

Nel caso in cui l'importo del premio riconosciuto è superiore a € 154.937,07 l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà a richiedere alla Prefettura competente l'informativa antimafia.

Nei casi in cui le istanze vengano giudicate non ammissibili, o siano state rigettate per carenza documentale o per la mancata presentazione delle integrazioni, il dirigente della struttura responsabile darà comunicazione ai richiedenti dell'avvio del procedimento di archiviazione.

### 3.5 - Controlli sulle dichiarazioni

Ciascun ufficio istruttore su un campione di domande verificherà la veridicità delle dichiarazioni fornite e la conformità della documentazione a quanto previsto dal programma e dalle disposizioni attuative; in particolare si precisa che relativamente alle dichiarazioni che fanno riferimento alla documentazione derivante dal fascicolo aziendale il controllo verrà eseguito presso il CAA di riferimento.

Nel caso che i dati presenti in domanda non risultassero corrispondenti ai documenti contenuti nel fascicolo aziendale, l'Amministrazione sospenderà l'esame della istanza e procederà a comunicare alla ditta l'avvio del procedimento di archiviazione, comunicando nel contempo all'AGEA i risultati della verifica per i successivi atti che si dovessero rendere necessari in applicazione delle convenzioni sottoscritte tra le parti sulla tenuta del fascicolo aziendale.

Il controllo verrà svolto anche sulle dichiarazioni rilasciate nelle dichiarazioni integrative ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e comprende anche la verifica, per quanto pertinente, della corretta attribuzione del punteggio, riferiti ai criteri di selezione.

Si precisa che in caso di presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà, oltre che all'archiviazione dell'istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria.

### 3.6 - Presentazione domande annuali di pagamento (ex conferma impegno)

#### 3.6.1 - Termine presentazione e documentazione

Annualmente entro il termine del 15 maggio le ditte dovranno presentare la domanda annuale di pagamento a conferma dell'impegno assunto.

La domanda stampata debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà essere depositata al medesimo CAA e corredata, entro il suddetto termine del 15 maggio, della seguente documentazione.

L'istanza sarà presentata così come indicato al punto 3.1, a cui verrà allegata la seguente documentazione:

— certificato camerale con la dicitura antimafia.

#### 3.6.2 - Documentazione specifica 214/1 B

Attestazione di assoggettamento al sistema di controllo comunitario rilasciata da un organismo autorizzato, con l'indicazione della data di prima notifica di attività con metodo biologico, della qualifica di licenziatario nei casi previsti, degli elementi (particelle catastali, fogli di mappa, superficie distinta per coltura, numero di capi di bestiame per specie ed età) necessari per individuare la superficie aziendale condotta e i capi allevati in conformità al metodo biologico. Nell'attestato devono essere riportati anche i totali delle superfici controllate con riferimento alle colture interessate e il carico di UBA per ettaro.

#### 3.6.3 - Documentazione specifica 214/1D

Documentazione attestante l'iscrizione dei capi oggetto d'aiuto al libro genealogico o al registro anagrafico di razza, rilasciata dagli enti responsabili nel caso di capi diversi e/o aggiuntivi rispetto alla domanda iniziale.

Quadro d'identificazione dei capi interessati all'azione conforme all'allegato B.

### 3.7 - Controlli amministrativi e controlli in loco

In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di pagamento l'ufficio addetto ai controlli amministrativi procederà alla verifica della correttezza e completezza della domanda, della documentazione richiesta. I controlli amministrativi comprendono anche i controlli incrociati sul Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Verrà individuato, secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione regionale in accordo con l'organismo pagatore, un campione pari almeno al 5% delle domande presentate, per l'esecuzione dei controlli oggettivi sulle superfici impegnate, sul rispetto da parte dei beneficiari delle norme di eleggibilità e condizionalità, sul rispetto degli obblighi aggiuntivi assunti e degli impegni previsti dalle singole azioni, sulle dichiarazioni rese dal beneficiario in fase di domanda e durante il periodo di impegno.

I controlli riguarderanno tra l'altro la verifica del rispetto di quanto previsto nel piano aziendale presentato con riferimento alla gestione del suolo, al rispetto del piano di concimazione, al rispetto delle norme tecniche di difesa fitosanitaria, alla corretta tenuta ed aggiornamento dei registri aziendali e dei registri di stalla, nel caso di azienda zootecnica, al rispetto dell'impegno della commercializzazione in biologico nella misura minima del 50%.

Per le aziende che aderiscono alla azione 214/1B verranno verificate le condizioni di cui al punto 2.2.1 del presente documento.

L'attività di controllo sia amministrativa che in loco verrà eseguita in conformità ai manuali delle procedure predisposti dall'organismo pagatore.

I soggetti preposti al controllo, a chiusura delle operazioni di verifica previste dal manuale per i controlli in loco predisposto dall'organismo pagatore, comunicheranno agli uffici istruttori i risultati dello stesso.

In caso di rilevazioni di infrazioni nel corso del controllo in loco le stesse dovranno essere accertate secondo le procedure stabilite nel manuale dei controlli AGEA.

La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del premio o l'esclusione dallo stesso, nonché l'applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali e regionali esistenti.

### 3.8 - Pagamenti del premio riconosciuto

Unicamente in fase successiva all'avvio dei controlli in loco si procederà all'autorizzazione del pagamento, per la successiva liquidazione del premio riconosciuto.

Nel caso in cui l'importo del premio riconosciuto è superiore a € 154.937,07 dovrà essere richiesta l'informativa antimafia alla Prefettura competente.

Per le aziende sottoposte a controllo in loco il pagamento potrà essere effettuato solo successivamente alla chiusura del procedimento e tenuto conto delle risultanze dello stesso.

### 3.9 - Subentro, recesso anticipato, decadenza totale

Nel caso di cessione parziale o totale dell'azienda durante il periodo di esecuzione di un impegno è consentito il subentro da parte di soggetto diverso dal beneficiario, purché lo stesso mantenga gli impegni assunti dal cedente e rispetti i criteri di selezione attribuiti riferiti alla priorità soggettiva.

In caso di mancato subentro nell'impegno da parte del rilevatore della azienda, il beneficiario dovrà rimborsare il sostegno riconosciuto sino alla data del cambio parziale o totale della titolarità dell'azienda.

In deroga qualora la prosecuzione dell'impegno non sia realizzabile non sarà richiesto il rimborso nel caso di cessione definitiva delle attività agricole successiva al compimento del terzo anno di impegno.

Inoltre nel caso in cui, a seguito di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, il beneficiario non sia nelle condizioni di rispettare gli impegni assunti si procederà ad adeguare gli impegni alla nuova situazione. Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento, decadrà l'impegno assunto senza obbligo di rimborso da parte del beneficiario per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

In tutti casi il beneficiario è tenuto a dare comunicazione delle mutate condizioni alla amministrazione affinché la stessa possa dopo aver verificato il sussistere delle predette condizioni adottare i conseguenziali provvedimenti.

Nel caso di impossibilità a mantenere gli impegni assunti per cause di forza maggiore previste dalla regolamentazione comunitaria, appresso riportate, non si procederà al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

Nel caso in cui ricorrano casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, le stesse devono essere notificate per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'ufficio provinciale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste territorialmente competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alla necessaria documentazione atta a supportare quanto richiesto.

#### 4 - Sistema sanzionatorio

In applicazione degli artt. 16, 17 e 18 del regolamento comunitario n. 1975/2006 in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si procederà alla riduzione, all'esclusione o al rifiuto dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008, recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2008.

Le procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché delle modalità per il calcolo delle sanzioni da applicare, in caso di inadempienze effettuate dalle ditte beneficiarie, sono contenute nel decreto dirigenziale n. 2763 del 16 dicembre 2008 riguardante l'approvazione del "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni, e delle sanzioni" e delle "Griglie di elaborazione relative alle misure 211, 212 e 214 dell'asse 2".

#### ELENCO DELLE SPECIE AUTOCTONE DELLA SICILIA DIVISE PER ZONE ALTIMETRICHE E CARATTERISTICHE EDAFICHE

Tenendo presente che la maggior parte delle specie sono indifferenti al substrato geo-pedologico e che la costituzione di una siepe deve dare continuità non solo paesistica ma fondamentalmente ecologico-funzionale, vanno, in genere, privilegiate le specie che producono frutti vistosi e saporiti e quelle che rendono impenetrabile la siepe, per dare rifugio alla ornitofauna e anastomizzare le piccole "isole" ad elevata naturalità.

*Fascia costiera, dal livello del mare fino a 300-400 di quota, su substrati a reazione da neutro a basica:*

Nome scientifico	Nome volgare
Anagyris fetida L.	Legno puzzo, Carrubbazzo
Arbutus unedo L.	Corbezzolo
Asparagus acutifolius L.	Asparago pungente
Asparagus albus L.	Asparago bianco
Bupleurum fruticosum L.	Bupleuro cespuglioso
Calicotome infesta (Presl) Guss.	Sparzio spinoso
Calicotome villosa (Poiret) Link	Sparzio villosa
Ceratonia siliqua L.	Carrubo
Chamaerops humilis L.	Palma nana
Clematis cirrhosa L.	Clematide cirrosa
Ephedra fragilis Desf.	Efedra fragile
Erica multiflora L.	Erica multiflora
Euphorbia ceratocarpa Ten.	Euforbia cornuta
Laurus nobilis L.	Alloro, Lauro
Lonicera implexa Aiton	Caprifoglio mediterraneo
Lonicera etrusca Santi	Caprifoglio etrusco
Lycium europaeum L.	Spina santa comune
Lycium intricatum Boiss.	Spina santa insulare
Myrtus communis L.	Mirto, Mortella
Olea europea L. var. sylvestris Brot.	Oleastro
Osyris alba L.	Ginestrella comune
Phillyrea angustifolia L.	Ilatro sottile
Phillyrea latifolia L.	Ilatro comune

Nome scientifico	Nome volgare
Pistacia lentiscus L.	Lentisco
Pistacia terebinthus L.	Terebinto
Prasium majus L.	The siciliano
Quercus calliprinos	Quercia spinosa
Quercus ilex L.	Leccio
Quercus virgiliana (Ten.) Ten.	Quercia virgiliana
Rhamnus alaternus L.	Ranno lanterno, Alaterno
Rhamnus oleoides L.	Ranno con foglie d'olivo
Rhus coriaria L.	Sommacco siciliano
Rosa sempervirens L.	Rosa di S. Giovanni
Rosmarinus officinalis L.	Rosmarino, Usmarino
Rubus ulmifolius Schott	Rovo comune
Rubia peregrina L.	Robbia selvatica
Ruscus aculeatus L.	Ruscolo, pungitopo
Salvia triloba L. fil.	Salvia triloba
Smilax aspera L.	Salsapariglia nostrana
Spartium junceum L.	Ginestra comune
Tamarix africana Poiret	Tamerice maggiore
Tamarix gallica L.	Tamerice comune
Teucrium flavum L.	Camedrio doppio
Teucrium fruticans L.	Camedrio femmina
Thymus capitatus (L.) Ofmgg.	Timo arbustivo
Viburnum tinus L.	Viburno tino

*Fascia costiera, dal livello del mare fino a 300-400 di quota, su substrati a reazione da subacida ad acida:*

Nome scientifico	Nome volgare
Arbutus unedo L.	Corbezzolo
Asparagus acutifolius L.	Asparago pungente
Asparagus albus L.	Asparago bianco
Bupleurum fruticosum L.	Bupleuro cespuglioso
Calicotome infesta (Presl) Guss.	Spazio spinoso
Cerantonia siliqua L.	Carrubo
Clematis cirrhosa L.	Clematide cirrosa
Cytisus villosus Pourret	Citiso trifloro
Ephedra fragilis Desf.	Efedra fragile
Erica arborea L.	Erica arborea
Euphorbia ceratocarpa Ten.	Euforbia cornuta
Laurus nobilis L.	Alloro, Lauro
Lavandula stoechas L.	Lavandola selvatica
Lonicera implexa Aiton	Caprifoglio mediterraneo
Lonicera etrusca Santi	Caprifoglio etrusco
Lycium europaeum L.	Spina santa comune
Myrtus communis L.	Mirto, Mortella
Olea europea L. var. sylvestris Brot.	Oleastro
Osyris alba L.	Ginestrella comune
Phillyrea angustifolia L.	Ilatro sottile
Phillyrea latifolia L.	Ilatro comune
Pistacia lentiscus L.	Lentisco
Pistacia terebinthus L.	Terebinto
Prasium majus L.	The siciliano
Quercus ilex L.	Leccio, Elce
Quercus suber L.	Quercia da sughero
Rhamnus alaternus L.	Ranno lanterno, Alaterno
Rhus coriaria L.	Sommacco siciliano
Rosa sempervirens L.	Rosa di S. Giovanni
Rubus ulmifolius Schott	Rovo comune

Nome scientifico	Nome volgare
Rubia peregrina L.	Robbia selvatica
Ruscus aculeatus L.	Ruscolo, pungitopo
Smilax aspera L.	Salsapariglia nostrana
Tamarix africana Poiret	Tamerice maggiore
Tamarix gallica L.	Tamerice comune
Teline monspessulana (L.) Koch	Citiso di Montpellier
Teucrium flavum L.	Camedrio doppio
Teucrium fruticans L.	Camedrio femmina
Viburnum tinus L.	Viburno, tino

Limitatamente alla Sicilia meridionale tra Licata e Capo Passero vanno aggiunte anche:

Nome scientifico	Nome volgare
Asparagus stipularis Forsskal	Asparago spinoso
Retama raetam (Forsskal) Webb et Berth. subsp. gussonei	Ginestra retama
Rhus pentaphylla (Jacq.) Desf.	Sommacco cinquefogliato
Rhus tripartita (Ucria) Grande	Sommacco tripartito
Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (S. et S.) Ball	Ginepro ossicedro

Limitatamente alle isole Egadi e Pelagie può essere considerata anche *Periploca angustifolia*.

*Fascia collinare fino alla bassa montagna, da 400 a circa 1000 m. s.l.m., su substrati a reazione da neutra a basica:*

Nome scientifico	Nome volgare
Calicotome infesta (Presl) Guss.	Sparzio spinoso
Clematis cirrhosa L.	Clematide cirrosa
Crataegus mongyna Jacq.	Biancospino comune
Celtis australis L.	Bagolaro comune
Celtis tournefortii Lam.	Bagolaro
Cercis siliquastrum L.	Albero di Giuda
Crataegus oxyacantha L.	Biancospino selvatico
Fraxinus angustifolia Auct.	Frassino meridionale
Fraxinus ornus L.	Frassino da manna
Hedera helix L.	Edera
Lonicera etrusca Santi	Caprifoglio etrusco
Olea europea L. var. sylvestris Brot.	Oleastro
Ostrya carpinifolia Scop.	Carpino nero
Pistacia terebinthus L.	Terebinto
Phyllirea latifolia L.	Ilatro comune, Lilatro
Phlomis fruticosa L.	Salvione giallo
Prunus avium L.	Ciliegio
Prunus spinosa L.	Pruno selvatico, Prugnolo, Vegro
Pyrus amygdaliformis Vill.	Pero mandorlino
Quercus ilex L.	Leccio, Elce
Rhamnus alaternus L.	Ranno lanterno, Alaterno
Rosa canina L. s.l.	Rosa canina
Rosa sempervirens L.	Rosa di S. Giovanni
Rubus ulmifolius Schott	Rovo comune
Sambucus nigra L.	Sambuco comune, Sambuco nero
Sorbus domestica L.	Sorbo comune
Sorbus torminalis L.	Sorbo torminale, Baccarello, Ciavardello
Smilax aspera L.	Salsapariglia nostrana
Spartium junceum L.	Ginestra comune
Ulmus canescens Melville	Olmo canescente
Ulmus minor Miller	Olmo comune

*Fascia collinare fino alla bassa montagna, da 400 a circa 1000 m s.l.m., su substrati a reazione da subacida ad acida*

Nome scientifico	Nome volgare
Calicotome infesta (Presl) Guss.	Sparzio spinoso
Clematis cirrhosa L.	Clematide cirrosa
Crataegus mongyna Jacq.	Biancospino comune
Crataegus oxyacantha L.	Biancospino selvatico
Cydonia oblongal Miller	Cotogno, Mela cotogna
Cytisus scoparius (L.) Link	Citiso scopario
Cytisus villosus Pourret	Citiso trifloro
Erica arborea L.	Erica arborea
Fraxinus ornus L.	Frassino da manna
Hedera helix L.	Edera
Lonicera etrusca Santi	Caprifoglio etrusco
Mespilus germanica L.	Nespolo d'inverno
Ostrya carpinifolia Scop.	Carpino nero
Phlomis fruticosa L.	Salvione giallo
Phyllirea latifolia L.	Ilatro comune, Lilatro
Pistacia terebinthus L.	Terebinto
Pyrus amygdaliformis Vill.	Pero mandorlino
Pyrus pyrastrer Burgsd.	Pero selvatico
Quercus ilex L.	Leccio, Elce
Quercus congesta Presl	Quercia congesta
Quercus dalechampii Ten.	Quercia di Dalechamps
Quercus suber L.	Quercia da sughero
Quercus virgiliana (Ten.) Ten.	Quercia virgiliana
Rhamnus alaternus L.	Ranno lanterno, Alaterno
Rosa sempervirens L.	Rosa di S. Giovanni
Rosa canina L. s.l.	Rosa canina
Rubus ulmifolius Schott	Rovo comune
Sorbus domestica L.	Sorbo comune
Smilax aspera L.	Salsapariglia nostrana
Spartium junceum L.	Ginestra comune.
Ulmus canescens Melville	Olmo canescente
Ulmus minor Miller	Olmo comune

*Fascia montana, da circa 1.000 a 1.600 m s.l.m., su substrati a reazione da neutra a basica*

Nome scientifico	Nome volgare
Clematis vitalba L.	Clematide vitalba
Cornus sanguinea L.	Corniolo sanguinello
Corylus avellana L.	Nocciolo comune
Crataegus laciniata Ucria	Biancospino di Sicilia
Crataegus mongyna Jacq.	Biancospino comune
Crataegus oxyacantha L.	Biancospino selvatico
Fraxinus excelsior L.	Frassino comune
Fraxinus ornus L.	Frassino da manna
Lonicera etrusca Santi	Caprifoglio etrusco
Malus sylvestris Miller	Melo selvatico
Ostrya carpinifolia Scop.	Carpino nero
Prunus mahaleb L.	Ciliegio canino
Prunus spinosa L.	Pruno selvatico, Prugnolo, Vegro
Quercus cerris L.	Cerro
Quercus congesta Presl	Quercia congesta
Rhamnus catharticus L.	Spinocervino
Rosa canina L. s.l.	Rosa canina
Rubus canescens DC.	Rovo tomentoso
Rubus hirtus W. et K. s.l.	Rovo ghiandoloso
Rubus ulmifolius Schott	Rovo comune
Sorbus aucuparia L.	Sorbo degli uccellatori
Sorbus aria (L.) Crantz.	Sorbo montano
Sorbus graeca (Spach) Kotschy	Sorbo meridionale
Sorbus torminalis L.	Sorbo torminale, Baccarello, Ciavardello
Ulmus glabra Hudson	Olmo montano
Ulmus minor Miller	Olmo comune

*Fascia montana, da circa 1.000 a 1.600 m s.l.m., su substrati a reazione da subacida ad acida*

Nome scientifico	Nome volgare
Clematis vitalba L.	Clematide vitalba
Cornus sanguinea L.	Corniolo sanguinello
Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C. Koch	Cotognastro bianco
Crataegus laciniata Ucria	Biancospino di Sicilia
Crataegus mongyna Jacq.	Biancospino comune
Crataegus oxyacantha L.	Biancospino selvatico
Cytisus scoparius (L.) Link	Citiso scopario
Euonimus europaeus L.	Berretta di prete
Fraxinus excelsior L.	Frassino comune
Fraxinus ornus L.	Frassino da manna
Hedera helix L.	Edera
Ilex aquifolium L.	Agrifoglio
Malus sylvestris Miller	Melo selvatico
Mespilus germanica L.	Nespolo d'inverno
Ostrya carpinifolia Scop.	Carpino nero
Prunus avium L.	Ciliegio
Prunus mahaleb L.	Ciliegio canino
Prunus spinosa L.	Pruno selvatico, Prugnolo, Vegro
Pyrus pyraeaster Burgsd.	Pero selvatico
Rosa canina L. s.l.	Rosa canina
Rhamnus catharticus L.	Spinocervino
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. infectorius (L.) P. Fourn.	Ranno spinello, Licio italiano
Rubus canescens DC.	Rovo tomentoso
Rubus hirtus W. et K. s.l.	Rovo ghiandoloso
Rubus ulmifolius Schott	Rovo comune
Sorbus aria (L.) Crantz.	Sorbo montano
Sorbus aucuparia L.	Sorbo degli uccellatori
Sorbus graeca (Spach) Kotschy	Sorbo meridionale
Sorbus torminalis L.	Sorbo torminale, Baccarello, Ciavardello
Ulmus glabra Hudson	Olmo montano
Ulmus minor Miller	Olmo comune

**Allegato B**

MISURA 214 - SOTTOMISURA 214/1 - REGISTRO AZIENDALE  
AZIONI 214/1A - 214/1C

Azienda .....

Indirizzo .....

Comune .....

Provincia ..... c.a.p. ....

Ubicazione magazzino .....

Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Partita I.V.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Data inizio impegno ..... Data fine impegno .....

N. domanda iniziale .....

Firma dell'imprenditore agricolo .....

















## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO AZIENDALE

Il registro aziendale è un documento ufficiale costituito da un libretto a più pagine, unico ed obbligatorio per tutto il periodo d'impegno e per tutta la superficie aziendale. Ogni pagina compilata di tale registro dovrà essere numerata e firmata dall'imprenditore agricolo, che avrà cura di compilare correttamente in ogni sua parte, renderlo disponibile in caso di controllo e custodirlo fino a cinque anni successivi alla fine dell'impegno.

Il registro è così costituito:

- da un frontespizio in cui sono riportati i dati identificativi del titolare del registro, l'ubicazione del magazzino, il periodo d'impegno e il numero di domanda iniziale AGEA;
- da una o più pagine della Sezione A) Ubicazione azienda, in cui vengono riportati tutti i riferimenti degli allegati P1 alla domanda;
- da una o più pagine della Sezione B) Interventi di difesa effettuati - coltura e/o varietà;
- da una o più pagine della Scheda rilevamento catture fitofagi;
- da una o più pagine della Scheda di magazzino dei prodotti fitosanitari;
- da una o più pagine della Sezione C) Concimazioni effettuate - coltura e/o varietà;
- da una o più pagine della Scheda di magazzino dei prodotti fertilizzanti;
- da una o più pagine della Sezione D) Altre operazioni colturali effettuate - coltura e/o varietà;
- da una o più pagine per annotazioni e/o autorizzazioni delle unità operative/SOPAT dei servizi allo sviluppo.

*Sezione A)***Ubicazione azienda**

- Numero progressivo: numerare progressivamente.
- Numero ordine allegato P1 della domanda AGEA: indicare il corrispondente numero di rigo del quadro P; indicare inizialmente le particelle dei quadri P relativi alle superfici sottoposte all'azione prescelta della misura ed in seguito quelle relative al quadro P di eventuali altre misure in deroga, nonché al quadro P contenente le altre superfici non interessate ad alcuna azione.
- Codice tipo d'intervento: indicare il codice inserito nel quadro P nel riquadro "Tipo d'intervento".
- Comune: in cui ricadono le singole particelle.
- Località: nome della località e/o contrada.
- Foglio: indicare il foglio di mappa catastale in cui ricade la particella.
- Particella: indicare il numero di particella catastale.
- Superficie azione .....: indicare l'azione prescelta e la superficie interessata all'azione, espressa in ettari ed are.
- Altre superfici: indicare la superficie sottoposta ad altre eventuali azioni, nonché quella non interessata ad alcuna azione (colture non previste dal PSR, ecc.).
- Coltura: indicare la coltura.
- Note: indicare se trattasi di coltura da estirpare (CE), coltura protetta (CP), ecc.
- Totale: riportare la superficie complessiva sottoposta all'azione prescelta e delle altre superfici.

*Sezione B)***Interventi di difesa fitosanitaria effettuati - coltura e/o varietà**

- Data: indicare la data di effettuazione del trattamento.
- Nome prodotto: indicare il nome commerciale del prodotto fitosanitario, comprese le trappole, gli insetti da lanciare, ecc.
- Quantità usata: indicare la quantità usata in Kg/Lt/n.
- Superficie trattata: indicare la superficie in Ha e are sulla quale si effettua il trattamento.
- Numero progressivo sezione A): indicare il progressivo corrispondente alla sezione A.
- Eventuale nome contoterzista: indicare il nome dell'eventuale contoterzista che ha effettuato il trattamento.
- Data raccolta: indicare la data effettiva d'inizio raccolta nel rigo successivo a quello dell'ultimo trattamento effettuato prima della raccolta.
- Note: indicare il parassita vegetale o il fitofago per il quale si interviene e il riferimento all'eventuale autorizzazione in deroga alle norme tecniche indicando il corrispondente numero dell'autorizzazione rilasciata dall'unità operativa/SOPAT dei servizi allo sviluppo competente e riportato nella pagina riservata alle autorizzazioni rilasciate. Indicare annualmente la data di fioritura della coltura.
- Firma: l'apposizione della firma del beneficiario su ogni pagina di questa sezione è da ritenersi obbligatoria anche ai fini dell'utilizzo della scheda in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 290/2001 in materia di tenuta del registro dei trattamenti (quaderno di campagna).

N.B. La compilazione di tutte le parti di questa sezione del registro aziendale, può soddisfare le disposizioni del D.P.R. n. 290/2001 in materia di tenuta del registro dei trattamenti (quaderno di campagna).

**Scheda rilevamento catture fitofagi**

- Trappola n.: indicare il numero progressivo di trappola.
- Data: indicare la data in cui viene effettuata la conta dei parassiti.
- N.: indicare il numero di catture.
- Totale catture: indicare il totale di tutte le catture effettuate.

La conta dei parassiti catturati dalle trappole va effettuata ogni settimana per tutto il periodo previsto dalle "Norme tecniche".

**Scheda di magazzino dei prodotti fitosanitari**

- Nome prodotto: indicare il nome commerciale del prodotto fitosanitario, comprese le trappole, gli insetti, etc.
- Classe: indicare la classe del prodotto fitosanitario.
- Numero di registrazione: indicare il numero di registrazione del prodotto fitosanitario.
- Data: indicare la data della giacenza iniziale.
- Giacenza iniziale: indicare la giacenza iniziale in Kg/Lt/n.; fra le giacenze vanno riportate tutti i prodotti presenti in azienda anche quelli più utilizzabili.
- Data: di acquisto o di utilizzo.
- Quantità acquistata: in chilogrammi o litri o numero.
- Quantità utilizzata: in chilogrammi o litri o numero.
- Data: indicare la data della giacenza finale.
- Giacenza finale: in chilogrammi o litri o numero.

Prima della chiusura della pagina calcolare la giacenza finale di ogni singolo prodotto, ad esclusione di quelli non più utilizzabili; in seguito utilizzare la pagina successiva, indicando come giacenza iniziale la giacenza finale alla data della chiusura della pagina precedente.

Sezione C)

#### Concimazioni effettuate - coltura e/o varietà

- Data: indicare la data di effettuazione della concimazione.
- Nome prodotto: indicare il nome commerciale del fertilizzante.
- Quantità usata: indicare la quantità usata in Kg/Lt.
- Superficie trattata: indicare la superficie in Ha e are sulla quale si effettua la concimazione.
- Numero progressivo sezione A): indicare il progressivo corrispondente alla sezione A.
- Eventuale nome contoterzista: indicare il nome dell'eventuale contoterzista che ha effettuato la concimazione.
- Note: eventuali.

#### Scheda di magazzino prodotti fertilizzanti

- Nome prodotto: indicare il nome commerciale del prodotto fertilizzante.
- Composizione: indicare gli elementi che compongono il prodotto.
- Titolo indicare il titolo di ciascun elemento.
- Data: indicare la data della giacenza iniziale.
- Giacenza iniziale: indicare la giacenza iniziale in Kg/Lt.
- Data: di acquisto o di utilizzo.
- Quantità acquistata: in chilogrammi o litri.
- Quantità utilizzata: in chilogrammi o litri.
- Data: indicare la data della giacenza finale.
- Giacenza finale: in chilogrammi o litri.

Prima della chiusura della pagina calcolare la giacenza finale di ogni singolo prodotto, ad esclusione di quelli non più utilizzabili; in seguito utilizzare la pagina successiva, indicando come giacenza iniziale la giacenza finale alla data della chiusura della pagina precedente.

#### Sezione d) altre operazioni colturali effettuate - coltura e/o varietà

- Data: indicare la data di effettuazione dell'operazione effettuata.
- Tipologia operazione: indicare il tipo di operazione effettuata (es. aratura, sovescio, irrigazione, potatura, raccolta, etc.).
- Superficie interessata: indicare la superficie in Ha e are sulla quale si effettua l'operazione colturale.
- Numero progressivo sezione A): indicare il progressivo corrispondente alla sezione A).
- Quantità d'acqua irrigua: indicare i quantitativi d'acqua in litri o metri cubi utilizzati per l'irrigazione.
- Eventuale contoterzista: indicare il nome dell'eventuale contoterzista che ha effettuato l'operazione colturale.
- Note: eventuali.

In questa sezione vanno indicate tutte le operazioni colturali non inserite nelle sezioni precedenti (es. aratura, semina, sovescio, irrigazione, potatura, raccolta, etc.).

(2009.47.2997)003

### ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 3 novembre 2009.

**Criteri di riparto delle somme destinate all'erogazione di assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole dell'infanzia paritarie.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;  
Visto l'art. 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;  
Visto il D.P.R. del 14 maggio 1985, n. 246;  
Visto l'art. 8 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15;  
Vista la circolare direttoriale n. 9 del 16 aprile 2009;  
che detta disposizioni in ordine alla presentazione e all'istruttoria delle domande per la fruizione dei benefici di cui alla denominazione del cap. 373701;

Considerato che nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2009 risulta iscritta nel capitolo 373701 la somma di € 6.336.000,00 per assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento delle scuole dell'infanzia paritaria;

Ritenuta l'esigenza di provvedere a semplificare ed a rendere chiari e leggibili i criteri di riparto dei fondi

iscritti al cap. 373701 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2009, destinati all'erogazione di assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole dell'infanzia paritarie della Sicilia;

Ferme restando le istruzioni impartite con la circolare direttoriale n. 9 del 16 aprile 2009, in ordine alla presentazione e all'istruttoria delle domande per la fruizione dei benefici di cui alla denominazione del cap. 373701;

Decreta:

Art. 1

La somma di € 6.336.000,00 che grava sullo stanziamento iscritto al cap. 373701 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2009 è utilizzata per l'erogazione di contributi alle scuole dell'infanzia paritarie secondo i criteri di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

A ciascuna sezione di scuola dell'infanzia paritaria è assegnato un contributo di € 4.000,00.

Art. 3

La predetta somma di € 4.000,00 viene aumentata di € 100,00 per ogni bambino accolto gratuitamente alla frequenza e/o alla refezione.